Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 123 del 28 maggio 1996 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 28 maggio 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 84

MINISTERO DEL TESORO

Decreti ministeriali concernenti la chiusura delle gestioni liquidatorie di vari enti.

SOMMARIO

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1995. — *Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Ascoli Piceno* . . . . Pag. 5

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1995. — *Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Pavia* . . . . » 7

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1995. — *Chiusura della liquidazione del patrimonio dell'Ente gioventù italiana* » 9

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1995. — *Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa di soccorso e malattia per i dipendenti dell'Azienda del Consorzio Trasporti Veneziano (A.C.T.V.) ex A.C.N.I.L. di Venezia* » 11

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1995. — *Chiusura della gestione liquidatoria del Consorzio idraulico di terza categoria argini sponda destra - Osasco - Torino* . . . . » 14

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1995. — *Chiusura della gestione liquidatoria del Consorzio idraulico di terza categoria argini sponda sinistra Chisone - Pinerolo - Torino* . . . . » 15

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1995. — *Chiusura della gestione liquidatoria del Consorzio idraulico di terza categoria del torrente Pellice tra i ponti di Bibiana e di Villafranca P.te Cavour - Torino* . . . . » 16

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1995. — *Chiusura della gestione liquidatoria del Consorzio idraulico di terza categoria di difesa del torrente Luretta - Piacenza* . . . . » 17

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1995. — *Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa di soccorso tra i dipendenti della Società S.A.I.S. - Servizi Automobilistici ing. Scelfo di Enna* . . . . » 18

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1995. — *Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa di soccorso del personale dipendente della Società Autolinee Ciccarelli S.A.C. di Ascoli Piceno* » 19

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1995. — *Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa di soccorso del personale della Società Autolinee Briantee - S.A.A.B. di Monza* . . . . » 20

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1995. — *Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua interna dell'Azienda Energetica Municipale (A.E.M.) di Torino* . . . . » 21

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1995. — *Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua dell'Azienda Municipalizzata Acquedotto di Napoli (A.M.A.N.)* . . . . » 23

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1995. — *Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa di soccorso fra il personale delle Tranvie Elettriche Parmensi (T.E.P.) di Parma* . . . . » 25

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1995. — *Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Sondrio* . . . . » 28

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1995. — *Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa di assistenza sanitaria per i dirigenti di aziende industriali della provincia di Venezia* . . . . » 30

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1995. — *Chiusura della gestione liquidatoria dell'Azienda Servizi Pubblici Alto Novarese (A.S.P.A.N.) di Verbania (Novara)* . . . . » 32

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1995. — *Chiusura della gestione liquidatoria del Consorzio idraulico di terza categoria del torrente Nure - Comuni di: Piacenza, Pontenure, Caorso (parte) con sede in Piacenza* . . . . Pag. 33

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1995. — *Chiusura della gestione liquidatoria del Consorzio idraulico di terza categoria del Sesia di Caresana (Vercelli)* » 34

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1995. — *Chiusura della gestione liquidatoria del Consorzio idraulico di terza categoria del torrente Nure - Comuni di: Vigolzone, Ponte dell'Olio, Bettola con sede in Piacenza* . . . . » 35

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1995. — *Chiusura della gestione liquidatoria del Consorzio idraulico di terza categoria del torrente Terdoppio e della Roggia Cerana di Novara* » 36

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1995. — *Chiusura della gestione liquidatoria del Consorzio idraulico di terza categoria con sede in Sequals (Pordenone)* . . . . » 37

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1995. — *Chiusura della gestione liquidatoria del Consorzio idraulico di terza categoria del torrente Nure, comuni di: Podenzano, San Giorgio P.no, Pontenure (parte), con sede in Piacenza* . . . . » 38

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1995. — *Chiusura della gestione liquidatoria del Consorzio idraulico di terza categoria n. 14 per la manutenzione delle arginature ed opere di difesa contro il fiume Tanaro - Alba - Cuneo* . . . . » 39

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1995. — *Chiusura della gestione liquidatoria del Consorzio idraulico di terza categoria n. 10 per la manutenzione delle arginature ed opere di difesa contro il fiume Tanaro - Alba - Cuneo* . . . . » 40

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1995. — *Chiusura della gestione liquidatoria del Consorzio idraulico di terza categoria Rio della Chiesetta - Quattordio (Alessandria)* . . . . » 41

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1995. — *Chiusura della gestione liquidatoria del Fondo assistenza sanitaria dirigenti - Società Montedison e Consociate Milano, con sede in Milano* . » 42

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1995. — *Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa di soccorso per il personale dell'Azienda Tranvie Municipali (A.T.M.) di Torino* » 43

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1995. — *Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa di soccorso Municipalizzata Funicolari e Tranvie Elettriche (A.M.F.T.E.) di Bergamo* . . . . . . » 44

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1995. — *Chiusura della gestione liquidatoria dell'Azienda carboni italiani* . . . . » 45

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1995. — *Chiusura della gestione liquidatoria dell'Ente economico della pastorizia* . . . . » 47

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1995. — *Chiusura della gestione liquidatoria dell'Istituto Nazionale Umberto e Margherita di Savoia* . . . . » 50

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1995. — *Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa di soccorso dell'azienda servizi municipalizzati - Sezione trasporti di Brescia* . . . . » 52

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1995. — *Chiusura della gestione liquidatoria del Comitato interministeriale per le provvidenze agli statali* . . . . » 54

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1995. — *Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Brescia* . . . . » 56

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1995. — *Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di L'Aquila* . . . . » 58

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1995. — *Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa di soccorso dell'Azienda Trasporti Autofiloviari Municipali - A.T.A.M. di Livorno* . . . . Pag. 60

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1995. — *Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali di Aosta* . . . . » 63

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1995. — *Chiusura della gestione liquidatoria dell'Unione italiana assistenza all'infanzia* . . . . » 65

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1995. — *Chiusura della gestione liquidatoria della cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei geometri* » 67

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1995. — *Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Ancona* . . . . » 69

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1995. — *Chiusura della gestione liquidatoria del Consorzio idraulico di terza categoria dell'Isola - Vercelli* . . . . » 71

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1995. — *Chiusura della gestione liquidatoria del Consorzio idraulico di terza categoria del Po* . . . . » 72

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1995. — *Chiusura della gestione liquidatoria del Consorzio idraulico di terza categoria del fiume Chiese di Montichiari* . . . . » 73

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1995. — *Chiusura della gestione liquidatoria del Consorzio idraulico di terza categoria del fiume Chiese di Montichiari (Brescia)* . . . . » 74

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1995. — *Chiusura della gestione liquidatoria del Consorzio idraulico di terza categoria del torrente Elvo di Vercelli* . . . . » 75

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1995. — *Chiusura della gestione liquidatoria del Consorzio idraulico di terza categoria Cereson Nuovo e Vecchio, Cittadella, con sede in Padova* . . . . . » 76

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1995. — *Chiusura della gestione liquidatoria del Consorzio idraulico di terza categoria del fiume Enza di San Polo d'Enza (Reggio Emilia)*. . . . . . . » 77

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1995. — *Chiusura della gestione liquidatoria del Consorzio idraulico di terza categoria Interprovinciale difese idrauliche Chiese, Asola (Mantova)* . . . . . » 78

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1995. — *Chiusura della gestione liquidatoria della gestione fuori bilancio, istituita nell'ambito del Ministero dei beni culturali ed ambientali denominata «Progetto strategico pluriennale - Scienza e tecnologia per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali» di pertinenza dell'Opificio delle pietre dure e laboratorio di restauro Firenze*. . . . » 79

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1995. — *Chiusura della gestione liquidatoria della gestione fuori bilancio, istituita nell'ambito del Ministero dei beni culturali ed ambientali denominata «Fondi di ricerca erogati dal Ministero degli Affari Esteri - M.A.A.E.E., e dal Consiglio Nazionale delle Ricerche - C.N.R.»* . . . . » 80

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1995. — *Chiusura della gestione liquidatoria fuori bilancio «Gestione fondi dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiono - Contabilità speciale n. 1452»* . . . . » 81

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1995. — *Chiusura della gestione liquidatoria fuori bilancio «Indennità per verifiche fuori ufficio per l'esportazione di oggetti di antichità e d'arte», presso la Sopraintendenza per i beni artistici e storici di Napoli* . . . . » 82

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1995. — *Chiusura della gestione liquidatoria fuori bilancio denominata «Gestione stralcio dell'ex Cassa sovvenzioni antincendi e degli ex Corpi dei Vigili dei Fuoco», istituita nell'ambito del Ministero dell'interno* » 83

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1995. — *Chiusura della gestione liquidatoria fuori bilancio denominata «Vendita biglietti della Galleria d'Arte Moderna di Firenze»*. . . . . » 84

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 27 novembre 1995.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 dicembre 1956, n. 1533, istitutiva della Federazione Nazionale e delle Casse Mutue di malattia a favore degli Artigiani;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis*della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli Enti e le Gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977, concernente la nomina dei Commissari Liquidatori delle Casse Mutue di Malattia per gli Esercenti Attività Commerciali, per gli Artigiani e per i Coltivatori Diretti;

Visto l'art. 1 del D.L. 30 aprile 1981, n. 168, convertito con modificazioni nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di Enti di diritto pubblico e di altri Enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base al quale lo speciale Ufficio Liquidazioni presso il Ministero del Tesoro, di cui alla succitata legge n. 1404/1956 — ora Ispettorato Generale per gli Affari e la gestione del Patrimonio degli Enti disciolti, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396 — provvede alla prosecuzione della liquidazione delle gestioni non chiuse;

Visti gli atti della Gestione liquidatoria della Cassa Mutua di Malattia per gli Artigiani di Ascoli Piceno;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto Ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'Ente stesso ed approvarsi il relativo bilancio;

Visti il bilancio e la relazione illustrativa della liquidazione di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa Mutua di Malattia per gli Artigiani di Ascoli Piceno è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio della Cassa predetta, la quale si chiude con un avanzo finale di L. 432.404.286 che risulta depositato, ai aensi dell'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sul conto corrente infruttifero di Tesoreria n. 21108 (ex 597), intestato al «Ministero del Tesoro - I.G.E.D. - Disponibilità finanziarie degli Enti, Casse, Servizi e Gestioni autonome di cui all'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386».

Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 27 novembre 1995

p. *Il Ministro:* VEGAS

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE AL 25 FEBBRAIO 1995

a) *Situazione patrimoniale*

Attività realizzate

	Lire
Cassa e banche	20.710.543
Crediti verso terzi	144.366
Mobili ed attrezzature	15.695.000
Fitti attivi	136.435.166
Immobili	607.000.000
Totale . . .	779.985.075

Passività estinte

	Lire
Debiti verso terzi	134.915.155
Fondo di quiescenza	212.017.988
Spese di liquidazione	647.646
	347.580.789
Avanzo finale di liquidazione	432.404.286
Totale...	779.985.075

b) *Conto economico*

Spese e perdite

Insussistenze di attività:	
per estinzione di crediti ai sensi dell'art. 15, primo comma della legge n. 638/83	57.498.988
per estinzione del credito relativo al deposito delle disponibilità del Fondo indennità di quiescenza c/o la Federmutue Artigiani, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 638/83	224.566.000
per estinzione di crediti ai sensi dell'art. 15, III comma della legge n. 638/83 per sconti farmaceutici	344.706.751
per estinzione di credito ai sensi dell'art. 12 della legge n. 155/89	16.027
per diminuzione del valore dei mobili ed attrezzature	27.547.000
	654.334.766
Sopravvenienze passive:	
accertamento di maggiori debiti verso terzi	92.125.018
spese di liquidazione	647.646
Avanzo finale di liquidazione	432.404.286
Totale...	1.179.511.716
Avanzo di liquidazione alla data del 30 giugno 1981	254.996.006

Rendite e profitti

Sopravvenienze attive:	
per accertamenti di nuovi e maggiori crediti	34.125
per riscossione fitti attivi	136.435.166
per maggior realizzo vendita beni immobili	424.000.000
	560.469.291
Insussistenze di passività:	
per estinzione di debiti ai sensi dell'art. 9, secondo comma della legge n. 382/87	299.460.010
per estinzione di debiti ai sensi degli articoli n. 2934 e 2946 del Codice civile	52.038.397
per minori impegni sul Fondo di quiescenza del personale	12.548.012
	364.046.419
Totale...	1.179.511.716

DECRETO 27 novembre 1995.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Pavia.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 dicembre 1956, n. 1533, istitutiva della Federazione Nazionale e delle Casse Mutue di malattia a favore degli Artigiani;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis*della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli Enti e le Gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977, concernente la nomina dei Commissari Liquidatori delle Casse Mutue di Malattia per gli Esercenti Attività Commerciali, per gli Artigiani e per i Coltivatori Diretti;

Visto l'art. 1 del D.L. 30 aprile 1981, n. 168, convertito con modificazioni nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di Enti di diritto pubblico e di altri Enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base al quale lo speciale Ufficio Liquidazioni presso il Ministero del Tesoro, di cui alla succitata legge n. 1404/1956 — ora Ispettorato Generale per gli Affari e la gestione del Patrimonio degli Enti disciolti, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396 — provvede alla prosecuzione della liquidazione delle gestioni non chiuse;

Visti gli atti della Gestione liquidatoria della Cassa Mutua di Malattia per gli Artigiani di Pavia;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto Ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'Ente stesso ed approvarsi il relativo bilancio;

Visti il bilancio e la relazione illustrativa della liquidazione di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa Mutua di Malattia per gli Artigiani di Pavia è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio della Cassa predetta, la quale si chiude con un avanzo finale di L. 65.229.086 che risulta depositato, ai aensi dell'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sul conto corrente infruttifero di Tesoreria n. 21108 (ex 597), intestato al «Ministero del Tesoro - I.G.E.D. - Disponibilità finanziarie degli Enti, Casse, Servizi e Gestioni autonome di cui all'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386».

Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 27 novembre 1995

p. *Il Ministro:* VEGAS

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE AL 6 FEBBRAIO 1995

a) *Situazione patrimoniale*

Attività realizzate

	Lire
Cassa e banche	221.336.410
Crediti verso terzi	588.550
Interessi attivi	8.121.280
Totale attività realizzate	230.046.240

Passività estinte

	Lire
Debiti verso terzi	54.303.309
Fondo indennità di quiescenza	110.513.845
Totale passività estinte...	164.817.154
Avanzo finale di liquidazione	65.229.086
Totale...	230.046.240

b) *Conto economico*

Spese e perdite

Insussistenze di attività:	
per estinzione di crediti ai sensi del primo e terzo comma dell'art. 15 della legge n. 638 dell'11 novembre 1983	56.725.131
per estinzione di crediti ai sensi del terzo comma dell'art. 15 della legge n. 638 dell'11 novembre 1983 (crediti per sconti farmaceutici UANSF)	153.469.674
per estinzione del credito relativo al deposito della disponibilità del Fondo indennità di quiescenza presso la Federazione Artigiani ai sensi dell'art. 15, primo comma della legge n. 638/1983	112.122.549
per assegnazione di beni mobili al comune di Pavia ai sensi dell'art. 65, legge n. 833/1978 e di quota parte di beni mobili all'I.G.E.D. non realizzati per dichiarazione di fuori uso da parte dell'U.T.E.	11.593.313
	333.910.667
Sopravvenienze passive:	
accertamento di nuovi e maggior debiti verso terzi	41.152.280
Avanzo finale di liquidazione	65.229.086
Totale...	440.292.033
Avanzo di liquidazione alla data del 30 giugno 1981	377.253.329

Rendite e profitti

Insussistenze di passività:	
per estinzione di debiti ai sensi dell'art. 15, primo comma della legge n. 638/83	815.492
annullamento del fondo ammortamento mobili per assegnazione dei predetti beni al comune di Pavia per una parte mentre per la quota assegnata all'I.G.E.D. è stata dichiarata fuori uso	11.593.313
minor importo dovuto agli impiegati trasferiti alle UU.SS.LL. e all'I.N.P.S.	42.459.494
	54.868.299
Sopravvenienze attive:	
per accertamenti di nuovi e maggiori crediti	49.125
Rendite:	
interessi attivi	8.121.280
	63.038.704
Totale...	440.292.033

DECRETO 27 novembre 1995.

Chiusura della liquidazione del patrimonio dell'Ente gioventù italiana.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 18 novembre 1975, n. 764, con la quale è stato disposto che l'Ente Gioventù Italiana è soppresso e che alle operazioni di liquidazione provvede il Ministro per il Tesoro con le modalità e con le procedure stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico sotto qualsiasi forma costituiti e soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396 con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visti gli atti della gestione liquidatoria dell'ente stesso;

Visti il bilancio e la relazione illustrativa della liquidazione di cui trattasi;

Considerato che il bilancio finale di liquidazione si è chiuso con un disavanzo di L. 14.599.181.294 ripianato con interventi finanziari a carico del conto di tesoreria di cui all'art. 14 della citata legge n. 1404/56;

Rilevato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono state ultimate per cui, a norma dell'art. 13 della citata legge n. 1404/56, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente medesimo;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio dell'Ente Gioventù Italiana è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio dell'Ente Gioventù Italiana, che presenta un disavanzo di L. 14.599.181.294ripianato con interventi finanziari sul conto tesoreria di cui all'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il presente decreto, corredato del bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 1996

p. *Il Ministro:* VEGAS

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

Stato patrimoniale

Attività

	Lire
Disavanzo finale di liquidazione	14.599.181.294
Totale . . .	14.599.181.294

Passività

	Lire
Tesoreria Centrale dello Stato conto infruttifero n. 21029 (ex 255) per copertura disavanzo di liquidazione ai sensi dell'art. 14 legge 1404/1956	14.599.181.294
Totale . . .	14.599.181.294

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

Conto economico

Spese e perdite

	Lire
Tesorerie Italcasse c/c 198	7.397.833
Mutuo Italcasse	5.536.689.671
Debiti differito pagamento	481.441.099
Fondo di quiescenza	160.731.417
Sopravvenienze:	
Fondi di viaggio	5.473.256
Sopravvenienze passive	626.019.747
Debiti presunti in attesa di definizione	135.805.341
Insussistenza di attività:	
Beni immobili	39.901.778.255
Danni di guerra	5.834.590.438
Magazzino vestiario	1
Attrezzature e mobili	21.626.913
Titolo di Stato	1.236.456
Crediti fondo di quiescenza	66.897.627
Crediti finanziari differito realizzo	771.952.002
Spese della liquidazione:	
Spese varie	11.907.801
Spese giudiziarie	731.739.835
Spese postali	84.820
Rimborso a terzi per spese relative a lavori agli immobili	414.647.498
Debiti nei confronti del personale della Gioventù italiana	543.270.283
Ritenute d'acconto relative a spese giudiziarie	10.689.893
Totale . . .	55.263.980.186

Proventi e rendite

	Lire
Avanzo alle consegne	30.073.636.626
Italcasse c/c 220 - fondo acc.to imposte erariali	6.308.138
Titoli privati	80.650
Sopravvenienze:	
Italcasse tesoreria - Fondi di viaggio	32.617.635
Italcasse tesoreria - Sopravv.ze varie da uffici pr	1.408.368
Italcasse tesoreria - Fitti attivi	78.318.798
B.N.L. c/tesoreria - Fitti attivi	587.358.253
c/c postale - Fitti attivi	21.772.248
c/c postale - sopravvenienze attive varie	38.762.837
c/c postale - Interessi attivi	885.489
Rimborsi	881.543.030
danni di guerra	21.568.170
interessi attivi e dividendi	7.518.291.849
Insussistenze di passività:	
Fondo ammortamento attrezzature e mobili	46.924.623
Debiti	1.355.322.178
Totale proventi e rendite . . .	40.664.798.892
Disavanzo della liquidazione coperto con interventi a carico del fondo di cui all'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404	14.599.181.294
Totale a pareggio . . .	55.263.980.186

DECRETO 27 novembre 1995.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa di soccorso e malattia per i dipendenti dell'Azienda del Consorzio Trasporti Veneziano (A.C.T.V.) ex A.C.N.I.L. di Venezia.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, che individua le Casse di soccorso per il personale dipendente delle aziende autoferrotranviarie tra gli enti e le gestioni preposte all'erogazione dell'assistenza sanitaria da sopprimere ai sensi dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386;

Visto il terzo comma dell'art. 2 della legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente la liquidazione di enti, fondi e casse mutue anche aziendali;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1978, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle predette Casse;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che ha fissato alla data del 30 giugno 1980 la cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 27 giugno 1981, n. 331, che ha fissato alla data del 30 giugno 1981 la definitiva cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico sotto qualsiasi forma costituiti e soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli Enti disciolti (I.G.E.D.);

Visti gli atti della gestione liquidatoria della Cassa di soccorso e malattia per i dipendenti dell'Azienda del Consorzio Trasporti Veneziano (A.C.T.V.) ex A.C.N.I.L. di Venezia;

Visti il bilancio e la relazione illustrativa della liquidazione di cui trattasi;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13, della legge n. 1404/1956, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente medesimo;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa di soccorso e malattia per i dipendenti dell'Azienda del Consorzio Trasporti Veneziano (A.C.T.V.) ex A.C.N.I.L. di Venezia è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio della Cassa predetta, la quale si chiude con un avanzo finale di L. 549.803.902 versate sul conto infruttifero di tesoreria n. 21108 (ex 597) di cui all'art. 77 della legge n. 833/1978.

Il presente decreto, corredato del bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 1995

p. *Il Ministro:* VEGAS

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

Stato patrimoniale

Attività

	Lire
Fondi presso la Tesoreria centrale sul conto infruttifero n. 21108 (ex 597)	549.803.902

Passività

Capitale netto di liquidazione	549.803.902

Cònto economico

Spese e perdite

	Lire
Insussistenze di attività	12.002
Sopravvenienza di passività	5.351
Spese di liquidazione (postali)	1.650
Totale perdite . . .	19.003
Avanzo finale di liquidazione	549.803.902
Totale a pareggio . . .	549.822.905

Rendite e profitti

Avanzo alle consegne	414.662.538
Interessi attivi su c/c B.N.L.	123.211.470
Insussistenza di passività	11.948.897
Totale profitti . . .	549.822.905

QUADRO DI RAFFRONTO

Attività

Descrizione	Situazione alle consegne	Variazioni +	Variazioni —	Realizzate
Comune di Venezia	369.187.387	—	12.000	369.175.387
A.C.T.V. per saldo contributi F.N.A.O. anno '78	56.362.000	—	—	56.362.000
Regione Veneto per restituzione errato versamento	2.382.145	—	—	2.382.145
A.C.T.V. per pagamento indennità di liquidazione al sig. Cattaneo A.	5.820.000	—	—	5.820.000
A.C.T.V. per trasferimento indennità di buonuscita Paleri Iole e De Francesco Maria Rosa	18.372.812	—	2	18.372.810
Totale alle consegne . . .	452.124.344	—	12.002	452.112.342
Interessi attivi su c/c B.N.L.	—	123.211.470	—	123.211.470
Totale attività . . .	452.124.344	123.211.470	12.002	575.323.812

Passività

Descrizione	Situazione alle consegne	Variazioni +	Variazioni —	Estinte
Trasferimento all'INADEL indennità di buoniscita sig.ra Paleri Iole	15.137.344	—	1.062.048	14.075.296
Trasferimento all'INADEL indennità di buoniscita sig.ra De Francesco Maria Rosa	5.617.613	5.351	—	5.622.964
Indennità di liquidazione sig. Cattaneo Antonio	5.820.000	—	—	5.820.000
Ex Ospedale al mare del lido di Venezia	9.837.510	—	9.837.510	—
Ex Ospedale «Umberto I» di Mestre	997.899	—	997.899	—
Ex Ospedali Civili Riuniti di Venezia	51.440	—	51.440	—
Totale alle consegne	37.461.806	5.351	11.948.897	25.518.260
Spese postali	—	1.650	—	1.650
Totale passività	37.461.806	7.001	11.948.897	25.519.910

DECRETO 27 novembre 1995.

Chiusura della gestione liquidatoria del Consorzio idraulico di terza categoria argini sponda destra - Osasco - Torino.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, testo unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo;

Visto l'art. 34 della citata legge n. 183/1989 che individua i consorzi di terza categoria tra le gestioni da sopprimere;

Vista la legge 16 dicembre 1993, n. 520, recante norme per la soppressione dei consorzi idraulici di terza categoria;

Visto l'art. 66 del decreto-legge 26 febbraio 1994, n. 134, e successive reiterazioni, concernenti «Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative», che chiarisce che le statuizioni di cui all'art. 1, primo periodo, della sopra citata legge n. 520 del 1993, si intendono riferite agli esercizi finanziari chiusi al 31 dicembre 1993;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Vista la relazione illustrativa sulla gestione liquidatoria del Consorzio Idraulico di Terza Categoria Argini Sponda Destra Chisone - Osasco - Torino dalla quale risulta che la gestione chiude con un avanzo di L. 13.904.609;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/1956, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente medesimo;

Atteso che per l'avanzo finale di liquidazione non è prevista alcuna specifica destinazione;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio del Consorzio Idraulico di Terzo Categoria Argini Sponda Destra - Osasco - Torino è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

L'avanzo finale di liquidazione di L. 13.904.609, cui vanno aggiunti gli interessi maturati e maturandi alla data di estinzione del conto, è devoluto allo Stato e versato al fondo di cui al secondo comma dell'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 1995

p. *Il Ministro:* VEGAS

DECRETO 27 novembre 1995.

Chiusura della gestione liquidatoria del Consorzio idraulico di terza categoria argini sponda sinistra Chisone - Pinerolo - Torino.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, testo unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo;

Visto l'art. 34 della citata legge n. 183/1989 che individua i consorzi di terza categoria tra le gestioni da sopprimere;

Vista la legge 16 dicembre 1993, n. 520, recante norme per la soppressione dei consorzi idraulici di terza categoria;

Visto l'art. 66 del decreto-legge 26 febbraio 1994, n. 134, e successive reiterazioni, concernenti «Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative», che chiarisce che le statuizioni di cui all'art. 1, primo periodo, della sopra citata legge n. 520 del 1993, si intendono riferite agli esercizi finanziari chiusi al 31 dicembre 1993;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Vista la relazione illustrativa sulla gestione liquidatoria del Consorzio Idraulico di Terza Categoria Argini Sponda Sinistra Chisone - Pinerolo - Torino dalla quale risulta che la gestione chiude con un avanzo di L. 3.841.531;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/1956, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente medesimo;

Atteso che per l'avanzo finale di liquidazione non è prevista alcuna specifica destinazione;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio del Consorzio idraulico di terza categoria argini sponda sinistra Chisone - Pinerolo - Torino è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

L'avanzo finale di liquidazione di L. 3.841.531, cui vanno aggiunti gli interessi maturati e maturandi alla data di estinzione del conto, è devoluto allo Stato e versato al fondo di cui al secondo comma dell'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 1995

p. *Il Ministro:* VEGAS

DECRETO 27 novembre 1995.

Chiusura della gestione liquidatoria del Consorzio idraulico di terza categoria del torrente Pellice tra i ponti di Bibiana e di Villafranca P.te Cavour - Torino.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, testo unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo;

Visto l'art. 34 della citata legge n. 183/1989 che individua i consorzi di terza categoria tra le gestioni da sopprimere;

Vista la legge 16 dicembre 1993, n. 520, recante norme per la soppressione dei consorzi idraulici di terza categoria;

Visto l'art. 66 del decreto-legge 26 febbraio 1994, n. 134, e successive reiterazioni, concernenti «Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative», che chiarisce che le statuizioni di cui all'art. 1, primo periodo, della sopra citata legge n. 520 del 1993, si intendono riferite agli esercizi finanziari chiusi al 31 dicembre 1993;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Vista la relazione illustrativa sulla gestione liquidatoria del Consorzio Idraulico di Terza Categoria del Torrente Pellice tra i Ponti di Bibiana e di Villafranca P.te Cavour - Torino dalla quale risulta che la gestione chiude con un avanzo di L. 216.550;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/1956, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente medesimo;

Atteso che per l'avanzo finale di liquidazione non è prevista alcuna specifica destinazione;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio del Consorzio idraulico di terza categoria del torrente Pellice tra i ponti di Bibiana e di Villafranca P.te Cavour - Torino è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

L'avanzo finale di liquidazione di L. 216.550, cui vanno aggiunti gli interessi maturati e maturandi alla data di estinzione del conto, è devoluto allo Stato e versato al fondo di cui al secondo comma dell'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 1995

p. *Il Ministro:* VEGAS

DECRETO 27 novembre 1995.

Chiusura della gestione liquidatoria del Consorzio idraulico di terza categoria di difesa del torrente Luretta - Piacenza.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, testo unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo;

Visto l'art. 34 della citata legge n. 183/1989 che individua i consorzi di terza categoria tra le gestioni da sopprimere;

Vista la legge 16 dicembre 1993, n. 520, recante norme per la soppressione dei consorzi idraulici di terza categoria;

Visto l'art. 66 del decreto-legge 26 febbraio 1994, n. 134, e successive reiterazioni, concernenti «Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative», che chiarisce che le statuizioni di cui all'art. 1, primo periodo, della sopra citata legge n. 520/1993, si intendono riferite agli esercizi finanziari chiusi al 31 dicembre 1993;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Vista la relazione illustrativa sulla gestione liquidatoria del Consorzio Idraulico di Terza Categoria di Difesa del Torrente Luretta - Piacenza, dalla quale risulta che la gestione chiude con un avanzo di L. 663.755;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/1956, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente medesimo;

Atteso che per l'avanzo finale di liquidazione non è prevista alcuna specifica destinazione;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio del Consorzio idraulico di terza categoria di difesa del torrente Luretta - Piacenza è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

L'avanzo di liquidazione di L. 663.755, esistente presso la Banca Nazionale del lavoro, è devoluto allo Stato e versato al fondo di cui al secondo comma dell'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 1995

p. *Il Ministro:* VEGAS

DECRETO 27 novembre 1995.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa di soccorso tra i dipendenti della Società S.A.I.S. - Servizi Automobilistici ing. Scelfo di Enna.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, che individua le Casse di Soccorso per il personale dipendente delle aziende autoferrotranviarie tra gli enti e le gestioni preposte all'erogazione dell'assistenza sanitaria da sopprimere ai sensi dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386;

Visto il 3° comma dell'art. 2 della legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente la liquidazione di enti, fondi e casse mutue anche aziendali;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1978, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle predette casse;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che ha fissato alla data del 30 giugno 1980 la cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 27 giugno 1981, n. 331, che ha fissato alla data del 30 giugno 1981 la definitiva cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico sotto qualsiasi forma costituiti e soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e la Gestione del patrimonio degli Enti Disciolti (I.G.E.D.);

Vista la relazione illustrativa della gestione liquidatoria della Cassa di Soccorso tra i dipendenti della Società S.A.I.S. - Servizi Automobilistici ing. Scelfo di Enna;

Considerato che la gestione delle indennità economiche di malattia, effettuata nell'anno 1979 per conto dello Stato, si è conclusa con un avanzo di L. 19.634.085;

Considerato che il predetto avanzo è stato versato per L. 11.619.819 al conto infruttifero di Tesoreria n. 21108 (ex 597) ai sensi dell'art. 77 della legge 833/78 mentre per le rimanenti L. 8.014.266 si è determinato di rinunciare al credito in applicazione dell'art. 1, comma 40, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/1956, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente medesimo;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa di Soccorso per i dipendenti della Società S.A.I. - Servizi Automobilistici ing. Scelfo, di Enna è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

La gestione del patrimonio della Cassa di Soccorso si è conclusa con un avanzo finale di L. 11.619.819 che è stato versato al conto infruttifero di Tesoreria n. 21108 (ex 597) ai sensi dell'art. 77 della legge 833/78.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 1995

p. *Il Ministro:* VEGAS

DECRETO 27 novembre 1995.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa di soccorso del personale dipendente della Società Autolinee Ciccarelli S.A.C. di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, che individua le Casse di Soccorso per il personale dipendente delle aziende autoferrotranviarie tra gli enti e le gestioni preposte all'erogazione dell'assistenza sanitaria da sopprimere ai sensi dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386;

Visto il 3° comma dell'art. 2 della legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente la liquidazione di enti, fondi e casse mutue anche aziendali;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1978, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle predette casse;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che ha fissato alla data del 30 giugno 1980 la cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 27 giugno 1981, n. 331, che ha fissato alla data del 30 giugno 1981 la definitiva cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico sotto qualsiasi forma costituiti e soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e la Gestione del patrimonio degli Enti Disciolti (I.G.E.D.);

Vista la relazione illustrativa della Cassa di Soccorso del personale dipendente della Società Autolinee Ciccarelli S.A.C. di Ascoli Piceno;

Considerato che la gestione delle indennità economiche di malattia, effettuata nell'anno 1979 per conto dello Stato, si è conclusa con un avanzo di L. 4.169.273 regolarmente versato al conto infruttifero di Tesoreria n. 21108 (ex 597) ai sensi dell'art. 77 della legge 833/78;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/1956, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente medesimo;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa di Soccorso del personale dipendente della Società Autolinee Ciccarelli S.A.C. di Ascoli Piceno è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

La gestione del patrimonio della Cassa di Soccorso si è conclusa con un avanzo finale di liquidazione L. 4.169.273 che è stato versato sul conto acceso presso la Tesoreria Centrale dello Stato in applicazione dell'art. 77 della legge 833/78.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 1995

p. *Il Ministro:* VEGAS

DECRETO 27 novembre 1995.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa di soccorso del personale della Società Autolinee Briantee - S.A.A.B. di Monza.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, che individua le Casse di Soccorso per il personale dipendente delle aziende autoferrotranviarie tra gli enti e le gestioni preposte all'erogazione dell'assistenza sanitaria da sopprimere ai sensi dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386;

Visto il 3° comma dell'art. 2 della legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente la liquidazione di enti, fondi e casse mutue anche aziendali;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1978, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle predette Casse;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che ha fissato alla data del 30 giugno 1980 la cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 27 giugno 1981, n. 331, che ha fissato alla data del 30 giugno 1981 la definitiva cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico sotto qualsiasi forma costituiti e soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e la Gestione del patrimonio degli Enti Disciolti (I.G.E.D.);

Vista la relazione illustrativa della Cassa di Soccorso del personale dipendente della Società Autolinee Briantee - S.A.A.B. di Monza;

Considerato che per il debito di L. 465.500, nei confronti dello studio legale Angeli di Monza, si è ritenuto di non procedere al pagamento in quanto ai sensi dell'art. 2946 del codice civile lo stesso si ritiene prescritto;

Ritenuta la non competenza dell'I.G.E.D. in merito ai rapporti di credito e debito tra la Cassa di Soccorso e l'A.T.M. di Milano in quanto essendo stata dichiarata fallita la Società Autolinee Briantee - S.A.A.B. di Monza in data 20 giugno 1972 la Cassa di Soccorso che le faceva capo ha terminato la propria attività prima dell'emanazione delle leggi di soppressione degli enti preposti all'attività sanitaria;

Considerato che, ai sensi del precedente comma, per il debito di L. 14.142.688 nei confronti dell'A.T.M. di Milano, derivante dalla gestione provvisoria per la riscossione e l'erogazione dei contributi economici di malattia effettuata per conto della Cassa di Soccorso per il personale della Società Autolinee Briantee - S.A.A.B. di Monza dal 9 febbraio 1972 al 31 ottobre 1974, si è ritenuto di non dare corso al pagamento;

Considerato che le disponibilità finanziarie esistenti prtesso la Cassa di Soccorso, per un totale di L. 9.363.698, sono state versate dal Commissario straordinario sul conto infruttifero di Tesoreria n. 21108 di cui all'art. 77 della legge 833/78;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa di Soccorso per il personale della Società Autolinea Briantee - S.A.A.B. di Monza è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

La gestione del patrimonio della Cassa di Soccorso si è conclusa con un avanzo finale di liquidazione L. 9.363.698 versate sul conto acceso presso la Tesoreria Centrale dello Stato in applicazione dell'art. 77 della legge 833/78.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 1995

p. *Il Ministro:* VEGAS

DECRETO 20 dicembre 1995.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua interna dell'Azienda Energetica Municipale (A.E.M.) di Torino.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, che individua le Casse di soccorso per il personale dipendente delle aziende autoferrotranviarie tra gli enti e le gestioni preposte all'erogazione dell'assistenza sanitaria da soppnmere ai sensi dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386;

Visto il terzo comma dell'art. 2 della legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente la liquidazione di enti, fondi e casse mutue anche aziendali;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1978, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle predette casse;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, che ha fissato alla data del 30 giugno 1980 la cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 27 giugno 1981, n. 331, che ha fissato alla data del 30 giugno 1981 la definitiva cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressine e la liquidazione degli enti di diritto pubblico sotto qualsiasi forma costituiti e soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza locale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denomianto Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visti gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua interna dell'Azienda Energetica Municipale (A.E.M.) di Torino;

Visti il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi;

Considerato che la copertura del disavanzo di tale gestione, accertato in L. 210.763.737, si sono resi necessari interventi finanziari a carico del conto corrente infruttifero di tesoreria n. 21108 (ex 597) di cui all'art. 77, quinto comma, della legge n. 833/78;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della citata legge n. 1404/1956, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente medesimo;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua interna dell'Azienda Energetica Municipale (A.E.M.) di Torino è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio della Cassa predetta, che presenta un disavanzo di L. 210.763.737 coperto con le disponibilità finanziarie di cui al quinto coma dell'art. 77 della legge n. 833/78.

Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 1995

p. *Il Ministro:* VEGAS

Stato patrimoniale

Attività

	Lire
c/c B.N.L.	45.167.545
Disavanzo finale	210.763.737
Totale ...	255.931.282

Passività

Conto di tesoreria n. 21108 (ex 597)	255.931.282
Totale ...	255.931.282

Conto economico

Spese e perdite

	Lire
Insussistenza di attività	269.375.898
Sopravvenienza di passività	18.104.788
Spese postali	2.200
Totale . . .	287.482.886

Rendite e profitti

Insussistenza di passività	49.153.298
Sopravvenienza indennità di liquidazione personale	18.104.788
Interessi attivi sul c/c B.N.L.	9.461.063
Totale . . .	76.719.149
Disavanzo di liquidazione	210.763.737
Totale a pareggio . . .	287.482.886

DECRETO 20 dicembre 1995.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua dell'Azienda Municipalizzata Acquedotto di Napoli (A.M.A.N.).

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, che individua le Casse di soccorso per il personale dipendente delle aziende autoferrotranviarie tra gli enti e le gestioni preposte all'erogazione dell'assistenza sanitaria da sopprimere ai sensi dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386;

Visto il terzo comma dell'art. 2 della legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente la liquidazione di enti, fondi e casse mutue anche aziendali;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1978, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle predette Casse;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che ha fissato alla data del 30 giugno 1980 la cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 27 giugno 1981, n. 331, che ha fissato alla data del 30 giugno 1981 la definitiva cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico sotto qualsiasi forma costituiti e soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli Enti disciolti (I.G.E.D.);

Visti gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua dell'azienda municipalizzata acquedotto di Napoli (A.M.A.N.);

Visti il bilancio e la relazione illustrativa della liquidazione di cui trattasi;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13, della legge n. 1404/1956, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente medesimo;

Decreta :

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua dell'Azienda municipalizzata acquedotto di Napoli (A.M.A.N.) e chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio della Cassa predetta, la quale si chiude con un avanzo finale di L. 350.883.376 di cui L. 345.735.115 versate sul conto infruttifero di Teroseria n. 21108 di cui all'art. 77 della legge n. 833/1978 e L. 5.148.261 depositate sul conto corrente bancario acceso presso la Banca Nazionale del Lavoro che, unitamente agli interessi maturati e maturandi dal 1° gennaio 1995 alla data di estinzione del conto corrente bancario stesso, sarà versato sul conto infruttifero di Tesoreria predetto.

Il presente decreto, corredato del bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 1995

p. *Il Ministro:* VEGAS

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

Stato patrimoniale

Attività

	Lire
Fondi presso la Banca Nazionale del Lavoro	5.148.261
Fondi presso la Tesoreria centrale sul conto infruttifero n. 21108 (ex 597)	345.735.115
Totale attività . . .	350.883.376

Passività

Capitale netto di liquidazione	350.883.376
Totale a pareggio . . .	350.883.376

Conto economico

Perdite

	Lire
Insussistenza di attività	24.917.808
Sopravvenienza di passività	6.948.666
Totale perdite . . .	31.866.474
Avanzo finale di liquidazione	350.883.376
Totale a pareggio . . .	382.749.850

Profitti

	Lire
Avanzo alle consegne	19.372.865
Interessi attivi su c/c B.N.L.	6.776.471
Insussistenza di passività	356.600.514
Totale profitti . . .	382.749.850

QUADRO DI RAFFRONTO

Attività

Descrizione	Situazione alle consegne 19-4-1983	Variazioni +	Variazioni -	Realizzate
Disponibilità finanziarie	359.335.115	—	—	359.335.115
Crediti	26.143.140	—	551.955	25.591.185
Disavanzo esercizio 1981	24.365.853	—	24.365.853	—
Totale alle consegne . . .	409.844.108	—	24.917.808	384.926.300
Interessi attivi B.N.L.	—	6.776.471	—	6.776.471
Totale attività . . .	**409.844.108**	**6.776.471**	**24.917.808**	**391.702.771**

Passività

Descrizione	Situazione alle consegne 19-4-1983	Variazioni +	Variazioni —	Estinte
Fondo amm.to impianti san.	50.000.000	—	50.000.000	—
Fondo contributi E.N.P.A.M.	15.000.000	-	15.000.000	—
Fondo ris. eventuali prest. sanitarie	130.415.000	—	130.415.000	—
Fondo indennità licenziamento	80.000.000	—	42.727.508	37.272.492
Residui esercizi 79/80	115.056.234	—	115.056.234	—
Totale alle consegne . . .	390.471.243	—	353.198.751	37.272.492
Università di Napoli	—	3.546.903	—	3.546.903
Sip	—	935.500	935.500	—
Rettifiche e versamenti Inps	—	166.274	166.274	—
Dott. Maria De Miranda	—	54.344	54.344	—
Centro Ortopedico Traum	—	409.608	409.608	—
Dott. Aldo Madero	—	165.410	165.410	—
Dott. Antonio Petraccone	—	41.332	41.332	—
Dott. Michele Rinaldi	—	1.629.295	1.629.295	—
Totale passività . . .	390.471.243	6.948.666	356.600.514	40.819.395

DECRETO 20 dicembre 1995.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa di soccorso fra il personale delle Tranvie Elettriche Parmensi (T.E.P.) di Parma.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, che individua le Casse di soccorso per il personale dipendente delle aziende autoferrotranviarie tra gli enti e le gestioni preposte all'erogazione dell'assistenza sanitaria da sopprimere ai sensi dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386;

Visto il terzo comma dell'art. 2 della legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente la liquidazione di enti, fondi e casse mutue anche aziendali;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1978, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle predette casse;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, che ha fissato alla data del 30 giugno 1980 la cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 27 giugno 1981, n. 331, che ha fissato alla data del 30 giugno 1981 la definitiva cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressine e la liquidazione degli enti di diritto pubblico sotto qualsiasi forma costituiti e soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denomianto Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visti gli atti della gestione liquidatoria della Cassa di Soccorso fra il personale delle Tranvie Elettriche Parmensi (T.E.P.) di Parma;

Visti il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi;

Considerato che la copertura del disavanzo di tale gestione, accertata in L. 17.853.808, si sono resi necessari interventi finanziari a carico del conto corrente infruttifero di tesoreria n. 21108 (ex 597) di cui all'art. 77, quinto comma, della legge n. 833/78;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/1956, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente medesimo;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa di soccorso fra il personale delle Tranvie Elettriche Parmensi (T.E.P.) di Parma è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio della Cassa predetta, che presenta un disavanzo di L. 17.853.808 coperto con le disponibilità finanziarie di cui al quinto comma dell'art. 77 della legge n. 833/78.

Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 1995

p. *Il Ministro:* VEGAS

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

Stato patrimoniale

Attività

	Lire
Disavanzo finale di liquidazione	17.853.808
Totale a pareggio . . .	17.853.808

Passività

Prelevamento dal conto infruttifero n. 21108 (ex 597) acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato	17.853.808
Totale . . .	17.853.808

Conto economico

Perdite

	Lire
Insussistenza di attività	45.745.640
Spese di liquidazione (postali)	700
Totale perdite . . .	45.746.340

Profitti

Avanzo alle consegne	10.531.865
Interessi attivi su c/c B.N.L.	2.875.142
Insussistenza di passività	14.484.025
Cedole su titoli	1.500
Totale profitti . . .	27.892.532
Disavanzo finale di liquidazione	17.853.808
Totale a pareggio . . .	45.746.340

QUADRO DI RAFFRONTO

Attività

Descrizione	Situazione alle consegne	Variazioni +	Variazioni —	Realizzate
Banca c/c	19.916.930	—	—	19.916.930
Crediti vs terzi	5.028.400	—	5.028.400	—
Crediti vs Ministero tesoro	11.760	—	11.760	—
Credito vs Ministero tesoro per ripiano disavanzo 1979	40.676.700	—	40.676.700	—
Titoli	58.800	—	28.780	30.020
Totale alle consegne . . .	65.692.590	—	45.745.640	19.946.950
Cedole su titoli	—	1.500	—	1.500
Interessi attivi su c/c B.N.L.	—	2.875.142	—	2.875.142
Totale attività . . .	65.692.590	2.876.642	45.745.640	22.823.592

Passività

Descrizione	Situazione alle consegne	Variazioni +	Variazioni —	Estinte
Debiti vs Azienda	8.232	—	8.232	—
Debiti vs iscritti	3.528	—	3.528	—
Fondo di riserva	1.705.332	—	1.705.332	—
Fondo assistenziale	12.766.933	—	12.766.933	—
Ripiano disavanzo 1979	40.676.700	—	—	40.676.700
Totale alle consegne	55.160.725	0	14.484.025	40.676.700
Spese postali	—	700	—	700
Totale passività	55.160.725	700	14.484.025	40.677.400

DECRETO 20 dicembre 1995.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Sondrio.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 dicembre 1956, n. 1533, istitutiva della Federazione nazionale e delle Casse mutue di malattia a favore degli artigiani;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-bis della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli enti e le gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 1 del d.l. 30 aprile 1981, n. 168, convertito con modificazioni nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base al quale lo speciale ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla succitata legge n. 1404/1956 — ora Ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396 — provvede alla prosecuzione della liquidazione delle gestioni non chiuse;

Visti gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Sondrio;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13, della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso ed approvarsi il relativo bilancio;

Visti il bilancio e la relazione illustrativa della liquidazione di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Sondrio è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio della Cassa predetta, la quale si chiude con un avanzo finale di L. 322.480.580 che risulta depositato, ai sensi dell'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sul conto corrente infruttifero di tesoreria n. 21108 (ex 597), intestato al «Ministero del tesoro - I.C.E.D. - Disponibilità finanziarie degli enti, casse, servizi e gestioni autonome di cui all'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386».

Il presente decreto, corredato del bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 1995

p. *Il Ministro:* VEGAS

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE AL 15 DICEMBRE 1994

a) *Situazione patrimoniale*

Attività

	Lire
Cassa	430.969.828
Mobili e macchine	1.257.500
Depositi cauzionali	100.000
Totale . . .	432.327.328

Passività

	Lire
Debiti verso terzi	50.007.110
Fondo di quiescenza	59.839.638
Totale . . .	109.846.748
Avanzo finale di liquidazione	322.480.580
Totale a pareggio . . .	432.327.328

b) Conto economico

Spese e perdite

Insussistenze di attività:	
per estinzione di crediti ai sensi dell'art. 15 legge 683/1983, comma 3,	67.624.255
per estinzione di crediti ai sensi dell'art. 15 legge 683/1983, comma 1.	71.598.854
per estinzione di crediti ai sensi dell'art. 12; legge 155/1989.	6.450
Totale perdite . . .	139.229.559
Sopravvenienze di passività:	
accertamento di nuovi o maggiori debiti v/terzi	39.588.487
Totale . . .	39.588.487
Avanzo finale di liquidzione	322.480.580
Totale a pareggio. . .	501.298.626
Avanzo di liquidaz. alla data del 30-6-1981	55.483.565

Rendite e profitti

Sopravvenienze attive:	
accertamento d'incasso di maggiori entrate riguardanti il conto cassa	430.969.828
per maggiore realizzo di mobili e macchine c/vendita	1.257.500
realizzo di depositi cauzionali evidenziati nel verbale delle consegne	106.450
Totale profitti . . .	432.333.778
Insussistenze di passività:	
debiti estinti ai sensi degli artt. 2934 e 2946 del c.c.	7.403.443
fondo di quiescenza	6.077.840
Totale . . .	13.481.283
Totale profitti . . .	445.815.061
Totale attività . . .	501.298.626

DECRETO 20 dicembre 1995.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa di assistenza sanitaria per i dirigenti di aziende industriali della provincia di Venezia.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, che individua gli enti e le gestioni preposte all'erogazione dell'assistenza sanitaria da sopprimere ai sensi dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386;

Visto il 3° comma dell'art. 2 della legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente la liquidazione di enti, fondi e casse mutue anche aziendali;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1979, concernente la nomina del commissario liquidatore della Cassa di assistenza sanitaria per i dirigenti di aziende industriali della provincia di Venezia;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che ha fissato alla data del 30 giugno 1980 la cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 27 giugno 1981, n. 331, che ha fissato alla data del 30 giugno 1981 la definitiva cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico sotto qualsiasi forma costituiti e soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il bilancio finale di liquidazione, corredato del quadro di raffronto e della relazione illustrativa della Cassa di assistenza sanitaria per i dirigenti di aziende industriali della provincia di Venezia;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13, della legge n. 1404/1956, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente medesimo;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa di assistenza sanitaria per i dirigenti di aziende industriali della provincia di Venezia è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato il bilancio finale di liquidazione che si chiude con un avanzo finale di L. 88.739.713 di cui L. 40.711.897 giacenti sul conto n. 21108 (ex 597) acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato in applicazione dell'art. 77 della legge n. 833/1978, e L. 48.027.816 giacenti sul conto corrente bancario acceso presso la Banca Nazionale del Lavoro che unitamente agli interessi maturati e maturandi dal 1° gennaio 1995 alla data di estinzione del conto corrente bancario stesso, saranno versate sul predetto conto di tesoreria.

Il presente decreto, corredato del bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 1995

p. *Il Ministro:* VEGAS

Stato patrimoniale

Attività

	Lire
Disponibilità presso B.N.L.	48.027.816
Disponibilità presso Tesoreria centrale conto n. 21108 (ex 597)	40.711.897
Totale . . .	88.739.713

Passività

Capitale netto di liquidazione	88.739.713
Totale . . .	88.739.713

Conto economico

Spese e perdite

	Lire
Sopravvenienze passive	99.258
Perdite su crediti	376.383
Disavanzo alle consegne	3.184.232
Totale . . .	3.659.873
Avanzo finale di liquidazione	88.739.713
Totale a pareggio . . .	92.399.586

Rendite e profitti

	Lire
Sopravvenienze attive	29.187.829
Insussistenze di passività	66.211.757
Totale . . .	92.399.586

Quadro di raffronto

Passività

Descrizione	Situazione alle consegne	Variazioni +	Variazioni —	Esistente
Riserve	25.562.466	—	25.562.466	—
Fondo assistenza integrativa	28.000.000	—	28.000.000	—
Medici SAUB	570.000	—	570.000	—
Commissario liquidatore	2.000.000	—	—	2.000.000
Sindacato dirigenti industriali	2.300.000	—	—	2.300.000
Fondo oscillazione titoli	9.079.291	—	9.079.291	—
Totale alle consegne . . .	67.511.757	—	63.211.757	4.300.000
Differenza contr.va INPS 79/80	—	99.258	—	99.248
Totale passività . . .	67.511.757	99.258	63.211.757	4.399.258

Attività

Descrizione	Situazione alle consegne	Variazioni +	Variazioni —	Realizzate
Mobili	1	81.999	—	82.000
Istituto Bancario Italiano	5.244.900	1.525.800	—	6.770.700
Titoli	17.065.337	878.296	—	17.943.633
Carman Ormi	929.007	—	—	929.007
Soima	249.807	—	249.807	—
Omac	126.576	—	126.576	—
Ministero del Tesoro	40.711.897	—	—	40.711.897
Totale alle consegne . . .	64.327.525	2.486.095	376.383	66.437.237
Interessi attivi su c/c B.N.L.	—	26.347.011	—	26.347.011
Fallimenti SAER	—	354.723	—	354.723
Totale attività . . .	64.327.525	29.187.829	376.383	93.138.971

DECRETO 20 dicembre 1995.

Chiusura della gestione liquidatoria dell'Azienda Servizi Pubblici Alto Novarese (A.S.P.A.N.) di Verbania (Novara).

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, che individua le Casse di soccorso per il personale dipendente delle aziende autoferrotranviarie tra gli enti e le gestioni preposte all'erogazione dell'assistenza sanitaria da sopprimere ai sensi dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386;

Visto il terzo comma dell'art. 2 della legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente la liquidazione di enti, fondi e casse mutue anche aziendali;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1978, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle predette Casse;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che ha fissato alla data del 30 giugno 1980 la cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 27 giugno 1981, n. 331, che ha fissato alla data del 30 giugno 1981 la definitiva cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico sotto qualsiasi forma costituiti e soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e la Gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Vista la relazione illustrativa della Cassa di soccorso dell'Azienda Servizi Pubblici Alto Novarese (A.S.P.A.N.) di Verbania (Novara);

Considerato che la gestione delle indennità economiche di malattia, effettuata nell'anno 1979 per conto dello Stato, si è conclusa con un disavanzo di L. 1.740.420, anticipato dall'Azienda e regolarmente ripianato dall'I.G.E.D.;

Considerato che sono stati sostenuti oneri accessori (spese postali) per L. 700;

Considerato che la vertenza contro Gentili Luigi e Les Assurances Nationales S.p.a. per il recupero della somma di L. 2.385.405 si è conclusa con sentenza favorevole al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti che ha condannato i soccombenti al pagamento della predetta somma maggiorata delle spese legali e degli interessi per un totale di L. 5.887.200;

Considerato che sono state pagate spese legali per L. 340.000 nei confronti dell'Avvocatura generale dello Stato e per L. 2.991.821 (di cui L. 414.000 per ritenuta d'acconto Irpef) nei confronti dell'avv. Claudio Bottinelli;

Considerato che sul conto corrente bancario intestato alla Cassa di soccorso, acceso presso la Banca nazionale del lavoro, sono maturati a tutto il 31 dicembre 1994 interessi attivi per un totale di L. 613.268;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa di soccorso dell'Azienda Servizi Alto Novarese (A.S.P.A.N.) di Verbania (Novara) è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

La gestione del patrimonio della Cassa di soccorso si è conclusa con un avanzo finale di liquidazione di L. 1.417.527 che è stato versato, unitamente agli interessi maturati e maturandi dal 1° gennaio 1995 alla data di estinzione del conto corrente bancario acceso presso la Banca nazionale del lavoro, sul conto acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato in applicazione dell'art. 77 della legge n. 833/1978.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 1995

p. *Il Ministro:* VEGAS

DECRETO 20 dicembre 1995.

Chiusura della gestione liquidatoria del Consorzio idraulico di terza categoria del torrente Nure - Comuni di: Piacenza, Pontenure, Caorso (Parte) con sede in Piacenza.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, testo unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo;

Visto l'art. 34 della citata legge n. 183/1989 che individua i consorzi di terza categoria tra le gestioni da sopprimere;

Vista la legge 16 dicembre 1993, n. 520, recante norme per la soppressione dei consorzi di terza categoria;

Visto l'art. 66 del decreto-legge 26 febbraio 1994, n. 134, e successive reiterazioni, concernenti «Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative», che chiarisce che le statuizioni di cui all'art. 1, primo periodo, della sopra citata legge n. 520/1993, si intendono riferite agli esercizi finanziari chiusi al 31 dicembre 1993;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e la Gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Vista la relazione illustrativa sulla gestione liquidatoria del Consorzio Idraulico di Terza Categoria di Difesa del Torrente Nure - Comuni di: Piacenza, Pontenure, Caorso (parte) con sede in Piacenza dalla quale risulta che la gestione chiude con un avanzo di L. 2.356.347;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/1956, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente medesimo;

Atteso che per l'avanzo finale di liquidazione non è prevista alcuna specifica destinazione;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio del Consorzio idraulico di terza categoria del torrente Nure - Comuni di: Piacenza, Pontenure, Caorso (parte) con sede in Piacenza è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

L'avanzo di liquidazione di L. 2.356.347, al quale va aggiunto l'importo degli interessi maturati e maturandi alla data dell'estinzione del conto corrente, esistente presso la Banca nazionale del lavoro, è devoluto allo Stato e versato al fondo di cui al secondo comma dell'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 1995

p. *Il Ministro:* VEGAS

DECRETO 20 dicembre 1995.

Chiusura della gestione liquidatoria del Consorzio idraulico di terza categoria del Sesia di Caresana (Vercelli).

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, testo unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo;

Visto l'art. 34 della citata legge n. 183/1989 che individua i consorzi di terza categoria tra le gestioni da sopprimere;

Vista la legge 16 dicembre 1993, n. 520, recante norme per la soppressione dei consorzi idraulici di terza categoria;

Visto l'art. 66 del decreto-legge 26 febbraio 1994, n. 134, e successive reiterazioni, concernenti «Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative», che chiarisce che le statuizioni di cui all'art. 1, primo periodo, della sopra citata legge n. 520 del 1993, si intendono riferite agli esercizi finanziari chiusi al 31 dicembre 1993;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Vista la relazione illustrativa sulla gestione liquidatoria del Consorzio Idraulico di Terza Categoria del Sesia di Caresana (Vercelli) dalla quale risulta che la gestione chiude con un avanzo di L. 29.019.677;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/1956, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente medesimo;

Atteso che per l'avanzo finale di liquidazione non è prevista alcuna specifica destinazione;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio del Consorzio idraulico di terza categoria del Sesia di Caresana (Vercelli) è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

L'avanzo di liquidazione di L. 29.019.677, al quale va aggiunto l'importo degli interessi maturati e maturandi alla data dell'estinzione del conto corrente, esistente presso la Banca nazionale del lavoro ed intestato al predetto Consorzio, è devoluto allo Stato e versato al fondo di cui al secondo comma dell'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 1995

p. *Il Ministro:* VEGAS

DECRETO 20 dicembre 1995.

Chiusura della gestione liquidatoria del Consorzio idraulico di terza categoria del torrente Nure Comuni di: Vigolzone, Ponte dell'Olio, Bettola con sede in Piacenza.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, testo unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo;

Visto l'art. 34 della citata legge n. 183/1989 che individua i consorzi di terza categoria tra le gestioni da sopprimere;

Vista la legge 16 dicembre 1993, n. 520, recante norme per la soppressione dei consorzi di terza categoria;

Visto l'art. 66 del decreto-legge 26 febbraio 1994, n. 134, e successive reiterazioni, concernenti «Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative», che chiarisce che le statuizioni di cui all'art. 1, primo periodo, della sopra citata legge n. 520/1993, si intendono riferite agli esercizi finanziari chiusi al 31 dicembre 1993;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Vista la relazione illustrativa sulla gestione liquidatoria del Consorzio Idraulico di Terza Categoria del Torrente Nure - Comuni di: Vigolzone, Ponte dell'Olio, Bettola con sede in Piacenza dalla quale risulta che la gestione chiude con un avanzo di L. 13.249.043;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/1956, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente medesimo;

Atteso che per l'avanzo finale di liquidazione non è prevista alcuna specifica destinazione;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio del Consorzio idraulico di terza categoria del torrente Nure - Comuni di: Vigolzone, Ponte dell'Olio, Bettola con sede in Piacenza è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

L'avanzo di liquidazione di L. 13.249.043, al quale va aggiunto l'importo degli interessi maturati e maturandi alla data dell'estinzione del conto corrente, esistente presso la Banca nazionale del lavoro è devoluto allo Stato e versato al fondo di cui al secondo comma dell'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 1995

p. *Il Ministro:* VEGAS

DECRETO 20 dicembre 1995.

Chiusura della gestione liquidatoria del Consorzio idraulico di terza categoria del torrente Terdoppio e della Roggia Cerana di Novara.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, testo unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo;

Visto l'art. 34 della citata legge n. 183/1989 che individua i consorzi di terza categoria tra le gestioni da sopprimere;

Vista la legge 16 dicembre 1993, n. 520, recante norme per la soppressione dei consorzi idraulici di terza categoria;

Visto l'art. 66 del decreto-legge 26 febbraio 1994, n. 134, e successive reiterazioni, concernenti «Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative», che chiarisce che le statuizioni di cui all'art. 1, primo periodo, della sopra citata legge n. 520 del 1993, si intendono riferite agli esercizi finanziari chiusi al 31 dicembre 1993;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Vista la relazione illustrativa sulla gestione liquidatoria del Consorzio Idraulico di Terza Categoria del Torrente Terdoppio e Della Roggia Cerana - Novara, dalla quale risulta che la gestione chiude con un avanzo di L. 15.406.155;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/1956, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente medesimo;

Atteso che per l'avanzo finale di liquidazione non è prevista alcuna specifica destinazione;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio del Consorzio idraulico di terza categoria del torrente Terdoppio e della Roggia Cerana di Novara è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

L'avanzo di liquidazione di L. 15.406.155, al quale va aggiunto l'importo degli interessi maturati e maturandi alla data dell'estinzione del conto corrente, esistente presso la Banca nazionale del lavoro ed intestato al predetto Consorzio, è devoluto allo Stato e versato al fondo di cui al secondo comma dell'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 1995

p. *Il Ministro:* VEGAS

DECRETO 20 dicembre 1995.

Chiusura della gestione liquidatoria del Consorzio idraulico di terza categoria con sede in Sequals (Pordenone).

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, testo unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo;

Visto l'art. 34 della citata legge n. 183/1989 che individua i consorzi di terza categoria tra le gestioni da sopprimere;

Vista la legge 16 dicembre 1993, n. 520, recante norme per la soppressione dei consorzi idraulici di terza categoria;

Visto l'art. 66 del decreto-legge 26 febbraio 1994, n. 134, e successive reiterazioni, concernente «Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative», che chiarisce che le statuizioni di cui all'art. 1, primo periodo, della sopra citata legge n. 520 del 1993, si intendono riferite all'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 1993;

Visto l'art. 65 del decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 601, che ha reiterato le disposizioni precedenti e, contestualmente, ha precisato che i consorzi idraulici di terza categoria con attività promiscua continuano ad operare ai soli fini dello svolgimento delle attività diverse da quelle di difesa idraulica, affidando al Ministero del tesoro - I.G.E.D. la separazione del patrimonio;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti, sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Vista la relazione illustrativa sulla gestione liquidatoria del Consorzio Idraulico di Terza Categoria con sede in Sequals (Pordenone) - Piazza Municipio n. 2 dalla quale risulta che la gestione chiude con un avanzo di L. 3.631.475;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/1956, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente medesimo;

Atteso che per l'avanzo finale di liquidazione non è prevista alcuna specifica destinazione;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio del Consorzio idraulico di terza categoria con sede in Sequals (Pordenone) è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

L'avanzo di liquidazione di L. 3.631.475, al quale va aggiunto l'importo degli interessi maturati e maturandi alla data dell'estinzione del conto corrente esistente presso la Banca Nazionale del lavoro ed intestato al predetto Consorzio, è devoluto allo Stato e versato al fondo di cui al secondo comma dell'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 1995

p. *Il Ministro:* VEGAS

DECRETO 20 dicembre 1995.

Chiusura della gestione liquidatoria del Consorzio idraulico di terza categoria del torrente Nure, comuni di: Podenzano, San Giorgio P.no, Pontenure (parte), con sede in Piacenza.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, testo unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo;

Visto l'art. 34 della citata legge n. 183/1989 che individua i Consorzi di terza categoria tra le gestioni da sopprimere;

Vista la legge 16 dicembre 1993, n. 520 recante norme per la soppressione dei Consorzi di terza categoria;

Visto l'art. 66 del decreto-legge 26 febbraio 1994, n. 134 e successive reiterazioni, concernenti «Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative», che chiarisce che le statuizioni di cui all'art. 1, primo periodo, della sopra citata legge n. 520 del 1993, si intendono riferite agli esercizi finanziari chiusi al 31 dicembre 1993;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396 con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Vista la relazione illustrativa sulla gestione liquidatoria del consorzio idraulico di terza categoria di difesa del torrente Nure, comuni di: Podenzano, San Giorgio P.no, Pontenure (parte), con sede in Piacenza dalla quale risulta che la gestione chiude con un avanzo di L. 15.495.057;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/1956, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente medesimo;

Atteso che per l'avanzo finale di liquidazione non è prevista alcuna specifica destinazione;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio del Consorzio idraulico di terza categoria del torrente Nure, comuni di: Podenzano, San Giorgio P.no, Pontenure (parte), con sede in Piacenza è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

L'avanzo di liquidazione di L. 15.495.057, al quale va aggiunto l'importo degli interessi maturati e maturandi alla data dell'estinzione del conto corrente, esistente presso la Banca Nazionale del Lavoro, è devoluto allo Stato e versato al fondo di cui al secondo comma dell'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 1995

p. *Il Ministro:* VEGAS

DECRETO 20 dicembre 1995.

Chiusura della gestione liquidatoria del Consorzio idraulico di terza categoria n. 14 per la manutenzione delle arginature ed opere di difesa contro il fiume Tanaro - Alba - Cuneo.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, testo unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo;

Visto l'art. 34 della citata legge n. 183/1989 che individua i Consorzi di terza categoria tra le gestioni da sopprimere;

Vista la legge 16 dicembre 1993, n. 520 recante norme per la soppressione dei Consorzi Idraulici di terza categoria;

Visto l'art. 66 del decreto-legge 26 febbraio 1994, n. 134 e successive reiterazioni, concernenti «Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative», che chiarisce che le statuizioni di cui all'art. 1, primo periodo, della sopra citata legge n. 520 del 1993, si intendono riferite agli esercizi finanziari chiusi al 31 dicembre 1993;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396 con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la Gestione del patrimonio degli Enti Disciolti (I.G.E.D.);

Vista la relazione illustrativa sulla gestione liquidatoria del consorzio idraulico di terza categoria n. 14 per la manutenzione delle arginature ed opere di difesa contro il fiume Tanaro - Alba - Cuneo dalla quale risulta che la gestione chiude con un avanzo di L. 8.365.632;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/1956, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente medesimo;

Atteso che per l'avanzo finale di liquidazione non è prevista alcuna specifica destinazione;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio del Consorzio idraulico di terza categoria n. 14 per la manutenzione delle arginature ed opere di difesa contro il fiume Tanaro - Alba - Cuneo è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

L'avanzo finale di liquidazione di L. 8.365.632, vanno aggiunti gli interessi maturati e maturandi alla data di estinzione del conto corrente esistente presso la Banca Nazionale del Lavoro ed intestato al consorzio idraulico di terza categoria sopraspecificato, è devoluto allo Stato e versato al fondo di cui al 2° comma dell'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 1995

p. *Il Ministro:* VEGAS

DECRETO 20 dicembre 1995.

Chiusura della gestione liquidatoria del Consorzio idraulico di terza categoria n. 10 per la manutenzione delle arginature ed opere di difesa contro il fiume Tanaro - Alba - Cuneo.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, testo unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo;

Visto l'art. 34 della citata legge n. 183/1989 che individua i Consorzi di terza categoria tra le gestioni da sopprimere;

Vista la legge 16 dicembre 1993, n. 520 recante norme per la soppressione dei Consorzi Idraulici di terza categoria;

Visto l'art. 66 del decreto-legge 26 febbraio 1994, n. 134 e successive reiterazioni, concernenti «Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative», che chiarisce che le statuizioni di cui all'art. 1, primo periodo, della sopra citata legge n. 520 del 1993, si intendono riferite agli esercizi finanziari chiusi al 31 dicembre 1993;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396 con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Vista la relazione illustrativa sulla gestione liquidatoria del consorzio idraulico di terza categoria n. 10 per la manutenzione delle arginature ed opere di difesa contro il fiume Tanaro - Alba - Cuneo dalla quale risulta che la gestione chiude con un avanzo di L. 199.814.860;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/1956, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente medesimo;

Atteso che per l'avanzo finale di liquidazione non è prevista alcuna specifica destinazione;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio del Consorzio idraulico di terza categoria n. 10 per la manutenzione delle arginature ed opere di difesa contro il fiume Tanaro - Alba - Cuneo, è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

L'avanzo finale di liquidazione di L. 199.814.860, cui vanno aggiunti agli interessi maturati e maturandi alla data di estinzione del conto corrente esistente presso la Banca Nazionale del Lavoro ed intestato al consorzio idraulico di terza categoria sopraspecificato, è devoluto allo Stato e versato al fondo di cui al 2° comma dell'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 1995

p. *Il Ministro:* VEGAS

DECRETO 20 dicembre 1995.

Chiusura della gestione liquidatoria del Consorzio idraulico di terza categoria Rio della Chiesetta - Quattordio (Alessandria).

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, testo unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo;

Visto l'art. 34 della citata legge n. 183/1989 che individua i Consorzi di terza categoria tra le gestioni da sopprimere;

Vista la legge 16 dicembre 1993, n. 520 recante norme per la soppressione dei Consorzi Idraulici di terza categoria;

Visto l'art. 66 del decreto-legge 26 febbraio 1994, n. 134 e successive reiterazioni, concernenti «Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative», che chiarisce che le statuizioni di cui all'art. 1, primo periodo, della sopra citata legge n. 520 del 1993, si intendono riferite agli esercizi finanziari chiusi al 31 dicembre 1993;

Visto l'art. 65 del decreto legge 28 ottobre 1994, n. 601, che ha reiterato le disposizioni precedenti e, contestualmente, ha precisato che i consorzi idraulici di terza categoria con attività promiscua continuano ad operare ai soli fini dello svolgimento delle attività diverse da quelle di difesa idraulica, affidando al Ministero del Tesoro - I.G.E.D. la separazione del patrimonio;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri Enti, sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396 con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Vista la relazione illustrativa sulla gestione liquidatoria del consorzio idraulico di terza categoria Rio della Chiesetta - Quattordio (Alessandria) dalla quale risulta che la gestione chiude con un avanzo di L. 5.647.196.

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/1956, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente medesimo;

Atteso che per l'avanzo finale di liquidazione non è prevista alcuna specifica destinazione;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio del Consorzio idraulico di terza categoria Rio della Chiesetta - Quattordio (Alessandria) è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

L'avanzo di liquidazione di L. 5.647.196, al quale va aggiunto l'importo degli interessi maturati e maturandi alla data di estinzione del conto corrente esistente presso la Banca Nazionale del Lavoro ed intestato al predetto consorzio, e devoluto allo Stato e versato al fondo di cui al 2° comma dell'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 1995

p. *Il Ministro:* VEGAS

DECRETO 20 dicembre 1995.

Chiusura della gestione liquidatoria del Fondo assistenza sanitaria dirigenti - Società Montedison e Consociate Milano, con sede in Milano.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, che individua i fondi di assistenza sanitaria per i dirigenti di aziende industriali tra gli enti e le gestioni preposte all'erogazione dell'assistenza sanitaria da sopprimere ai sensi dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386;

Visto il 3° comma dell'art. 2 della legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente la liquidazione di enti, fondi e casse mutue anche aziendali;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che ha fissato alla data del 30 giugno 1980 la cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 27 giugno 1981, n. 331, che ha fissato alla data del 30 giugno 1981 la definitiva cessazione delle gestioni commissariali;

Visto il decreto ministeriale 9 luglio 1979 con il quale è stato nominato il commissario liquidatore del Fondo assistenza sanitaria dirigenti - Società Montedison e consociate Milano, con sede in Milano;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico sotto qualsiasi forma costituiti e soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e la Gestione del patrimonio degli Enti Disciolti (I.G.E.D.);

Visti gli atti della gestione liquidatoria del Fondo assistenza sanitaria dirigenti società Montedison e Consociate Milano, con sede in Milano;

Vista la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi;

Considerato che il Commissario liquidatore ha provveduto al versamento delle disponibilità finanziarie dell'ente di L. 906.018 alla Tesoreria Centrale dello Stato conto infruttifero n. 21108 ex 597 con un arrotondamento di L. 2 (due) per un totale di L. 906.020;

Considerato che i crediti nei confronti della Regione Campania e della Regione Liguria, rispettivamente di L. 2.456.985 e L. 8.400.000, sono stati regolarmente riscossi sul conto corrente bancario, intestato all'ente, acceso presso la Banca Nazionale del Lavoro;

Considerato che il debito nei confronti del Fondo integrativo sanitario dirigenti aziende Montedison di L. 1.061.408 non è stato liquidato per decorso dei termini della prescrizione ordinaria;

Considerato che il debito nei confronti del Commissariato liquidatore è stato liquidato mediante il pagamento allo stesso di L. 1.800.000 ed il versamento all'erario L. 342.000 a titolo di ritenuta d'acconto;

Considerato che sul conto corrente bancario acceso presso la Banca Nazionale del Lavoro sono maturati a tutto il 31 dicembre 1994 interessi attivi per complessive L. 1.242.451;

Considerato che è stata disposta l'estinzione del conto corrente bancario acceso presso la Banca Nazionale del Lavoro ed il versamento delle disponibilità finanziarie al conto infruttifero n. 21108 ex 597 acceso presso la Tesoreria Centrale dello Stato ai sensi dell'art. 77 della legge n. 833/1978;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/1956, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente medesimo;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio del Fondo assistenza sanitaria dirigenti società Montedison e Consociate Milano, con sede in Milano, è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

La liquidazione del patrimonio del Fondo predetto termina con un avanzo di L. 10.863.456 che è stato versato, unitamente agli interessi maturati fino alla data di estinzione del conto corrente bancario acceso presso la Banca Nazionale del Lavoro, sul conto infruttifero di Tesoreria di cui all'art. 77 della legge n. 833/78.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 1995

p. *Il Ministro:* VEGAS

DECRETO 20 dicembre 1995.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa di soccorso per il personale dell'Azienda Tranvie Municipali (A.T.M.) di Torino.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, che individua le Casse di Soccorso per il personale dipendente delle aziende autoferrotranviarie tra gli enti e le gestioni preposte all'erogazione dell'assistenza sanitaria da sopprimere ai sensi dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386;

Visto il 3° comma dell'art. 2 della legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente la liquidazione di enti, fondi e casse mutue anche aziendali;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1978, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle predette casse;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che ha fissato alla data del 30 giugno 1980 la cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 27 giugno 1981, n. 331, che ha fissato alla data del 30 giugno 1981 la definitiva cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico sotto qualsiasi forma costituiti e soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e la Gestione del patrimonio degli Enti Disciolti (I.G.E.D.);

Vista la relazione illustrativa della gestione liquidatoria della Cassa di Soccorso per il personale dell'Azienda Tranvie Municipali (A.T.M.) di Torino;

Considerato che il fondo liquidazione contrattisti di L. 37.339.642 è stato liquidato per L. 23.924.633, comprensive di ritenute d'acconto I.R.P.E.F., mentre per la parte residua è stata operata, per decorso dei termini, la prescrizione;

Considerato che l'I.N.P.S. ha versato L. 58.722.572 relativamente alle pratiche di surroga;

Considerato che sul conto corrente bancario acceso presso la Banca Nazionale del Lavoro sono maturati interessi attivi per un ammontare totale al 31 dicembre 1994 di L. 1.813.967;

Considerato che l'avanzo finale di liquidazione di L. 73.951.548 è stato versato per L. 12.339.642 al conto infruttifero di Tesoreria n. 21108 (ex 597) ai sensi dell'art. 77 della legge n. 833/78 mentre le rimanenti L. 61.611.906 giacenti sul conto corrente acceso presso la Banca Nazionale del Lavoro saranno versate, unitamente agli interessi maturati e maturandi dal 1° gennaio 1995 alla data di estinzione del conto bancario, sul conto di Tesoreria sopra citato;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/1956, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente medesimo;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa di soccorso per il personale dell'Aziende Tranvie Municipali (A.T.M.) di Torino è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

La gestione del patrimonio della Cassa di Soccorso si è conclusa con un avanzo finale di L. 73.951.548 che è stato versato per L. 12.339.642 al conto infruttifero di Tesoreria n. 21108 (ex 597) ai sensi dell'art. 77 della legge n. 833/78 mentre le rimanenti L. 61.611.906 giacenti sul conto corrente acceso presso la Banca Nazionale del Lavoro saranno versate, unitamente agli interessi maturati e maturandi dal 1° gennaio 1995 alla data di estinzione del conto bancario, sul conto di Tesoreria sopra citato.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 1995

p. *Il Ministro:* VEGAS

DECRETO 20 dicembre 1995.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa di soccorso Municipalizzata Funicolari e Tranvie Elettriche (A.M.F.T.E.) di Bergamo.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, che individua le Casse di Soccorso per il personale dipendente delle aziende autoferrotranviarie tra gli enti e le gestioni preposte all'erogazione dell'assistenza sanitaria da sopprimere ai sensi dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386;

Visto il 3° comma dell'art. 2 della legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente la liquidazione di enti, fondi e casse mutue anche aziendali;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1978, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle predette casse;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che ha fissato alla data del 30 giugno 1980 la cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 27 giugno 1981, n. 331, che ha fissato alla data del 30 giugno 1981 la definitiva cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico sotto qualsiasi forma costituiti e soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e la Gestione del patrimonio degli Enti Disciolti (I.G.E.D.);

Visti gli atti della gestione liquidatoria della Cassa di Soccorso dell'Azienda Municipalizzata Funicolari e Tranvie Elettriche (A.M.F.T.E.) di Bergamo;

Considerato che i debiti, per un totale di L. 15.887.064, dato il decorso del tempo, si ritengono prescritti a norma dell'art. 2946 Codice civile;

Considerato che per i crediti, di complessive L. 433.050, data la modesta entità degli stessi e l'onerosità del recupero coattivo, è stata disposta la rinuncia in applicazione del comma 40 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Considerato che il commissario liquidatore ha provveduto al versamento delle disponibilità finanziarie per un totale di L. 12.117.717, delle quali L. 1.581.065 sul conto fruttifero di Tesoreria n. 21108 previsto dall'art. 77 della legge 833/78 e L. 10.536.652 erroneamente versate al Bilancio dello Stato, Capo X, Capitolo 3342, anziché sul predetto conto di Tesoreria;

Considerato che nel corso della gestione liquidatoria è stata acquisita una sopravvenienza attiva di L. 2.400.000 pure confluita sul conto di Tesoreria n. 21108;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/1956, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente medesimo;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa di Soccorso dell'Azienda Municipalizzata Funicolari e Tranvie Elettriche (A.M.F.T.E.) di Bergamo è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

La liquidazine del patrimonio della Cassa predetta si chiude con un avanzo finale di L. 14.517.717 che è stato versato per L. 3.981.065 sul conto infruttifero di Tesoreria di cui all'art. 77 della legge 833/1978 e per L. 10.536.652 al Bilancio dello Stato, Capo X, Capitolo 3342.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 1995

p. *Il Ministro:* VEGAS

DECRETO 28 dicembre 1995.

Chiusura della gestione liquidatoria dell'Azienda carboni italiani.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 28 luglio 1935, n. 1406, convertito nella legge 13 gennaio 1936, n. 190, con il quale è stata istituita l'Azienda carboni italiani (A.CA.I.);

Visto il regio decreto 19 maggio 1941 con il quale è stato emanato lo statuto dell'Azienda carboni italiani;

Vista la legge 12 dicembre 1954, n. 1178, che ha soppresso l'Azienda carboni italiani ed ha disposto la nomina di un liquidatore e di un comitato di vigilanza;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1955 con il quale, ai sensi della legge di soppressione, è stato nominato il liquidatore dell'Azienda e costituito il comitato di vigilanza;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1958 con il quale la liquidazione dell'A.CA.I. è stata avocata al Ministero del tesoro ed affidata all'Ufficio liquidazioni ora I.G.E.D.;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988 n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visti gli atti della gestione liquidatoria dell'ente in questione;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della citata legge n. 1404/1956, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente medesimo;

Visti il bilancio finale e la relazione illustrativa concernenti la gestione liquidatoria dell'Azienda carboni italiani;

Atteso che la legge di soppressione 12 dicembre 1954, n. 1178, art. 3, comma 2, dispone la distribuzione dell'avanzo finale di liquidazione a favore degli enti sottoscrittori del capitale dell'A.CA.I., in proporzione delle rispettive quote di partecipazione;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio dell'Azienda carboni italiani è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

E approvato il bilancio finale di liquidazione che si chiude con un avanzo di L. 1.608.661.496.

Art. 3.

L'avanzo finale di liquidazione di L. 1.608.661.496, giacente presso la Tesoreria centrale dello Stato, c/c infruttifero n. 21029 ex 255 denominato «Fondo di cui al 2° comma dell'art. 14 legge 1404/56», è devoluto, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 12 dicembre 1954, n. 1178, allo Stato ed agli altri enti sottoscrittori del capitale dell'A.CA.I. nelle proporzioni di seguito esposte:

	Lire
Tesoro dello Stato - 79,17%	1.273.577.306
Istituto nazionale delle assicurazioni - 10,00%	160.866.150
Istituto nazionale della previdenza sociale - 10,00%	160.866.150
Riunione adriatica di sicurtà - 0,50%	8.043.307
Assicurazioni generali di Trieste e Venezia - 0,33%	5.308.583

Il presente decreto, corredato del bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 1995

p. *Il Ministro:* VEGAS

SITUAZIONE PATRIMONIALE FINALE DI LIQUIDAZIONE

Attività

	Lire
Attività realizzate	2.513.131.454
Totale attività . . .	2.513.131.454

Passività

Passività estinte	904.469.958
Avanzo di liquidazione	1.608.661.496
Totale a pareggio . . .	2.513.131.454

CONTO ECONOMICO

Spese

Insussistenza di attività:	
Svalutazioni su partecipazioni	407.836.563
Minori crediti	949.360.057
Sopravvenienze passive:	
Nuovi e maggiori debiti	264.382.359
Conto anticipazioni	257.501.228
Spese di liquidazione	339.646.227
Totale spese . . .	2.218.726.434
Avanzo di liquidazione	1.608.661.496
Totale a pareggio . . .	3.827.387.930

Proventi

Avanzo alle consegne	1.277.218.519
Plusvalenze su immobilizzazioni	1.199.999
Insussistenze di passività:	
Minori debiti	643.283.486
Sopravvenienze attive:	
Nuovi e maggiori crediti	501.004.472
Conto anticipazioni	257.501.228
Interessi attivi	979.993.409
Entrate di varia natura	167.186.817
Totale proventi . . .	3.827.387.930

DECRETO 28 dicembre 1995.

Chiusura della gestione liquidatoria dell'Ente economico della pastorizia.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 18 maggio 1942 n. 566, con la quale sono stati istituiti gli Enti economici dell'agricoltura;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1942 con il quale il Ministro per l'agricoltura e per le foreste determinava la sfera di competenza degli enti economici dell'agricoltura e li elencava comprendendo tra questi l'Ente economico della pastorizia;

Visto il decreto luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367, con il quale gli enti economici dell'agricoltura, tra i quali l'Ente economico della pastorizia, sono stati soppressi e posti in liquidazione;

Visto il decreto del Ministro del 14 gennaio 1957 con il quale le operazioni di liquidazione del menzionato ente sono state avocate al Ministero del tesoro ed affidate all'ufficio liquidazioni;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denomianto Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visti gli atti della gestione liquidatoria dell'ente in questione;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della citata legge n. 1404/1956, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente medesimo;

Visti il bilancio finale e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi;

Atteso che per l'avanzo finale di liquidazione non è prevista alcuna specifica destinazione;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio dell'Ente economico della pastorizia è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato il bilancio finale di liquidazione che si chiude con un avanzo di L. 2.173.102.605.

Art. 3.

L'avanzo finale di liquidazione di L. 2.173.102.605, unitamente agli interessi maturati alla data dell'estinzione del conto corrente esistente presso la Banca Nazionale del Lavoro ed intestato al predetto ente, è devoluto allo Stato e versato al fondo di cui al comma 2 dell'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il presente decreto, corredato del bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 1995

p. *Il Ministro:* VEGAS

SITUAZIONE PATRIMONIALE FINALE DI LIQUIDAZIONE

Attività

	Lire
Totale attività	3.876.233.613

Passività

Totale passività	1.703.131.008
Avanzo di liquidazione	2.173.102.605
Totale a pareggio	3.876.233.613

CONTO ECONOMICO

Spese e perdite

	Lire
Sopraν. pas. E.E.P.	239.056
Insus. di attività	25.395.869
Soprav. pas. assunz. deb. da:	
Ex G.R.A.	130.592.510
Ex E.E. Zootecnia	11.009.169
Ex UNSEA	100.000
Ex Ist. Auton. C.P.A.O.	41.400.000
Ex Fondazione Paternò	28.000.000
Ex Comitato Carboni	94.500.000
Ex I.C.I.	5.728.000
Ex A.R.A.R.	3.500.000
Ex C.N.P.	10.575.000
Ex E.E. Viticoltura	16.100.000
Variaz. in meno at.dep. su c/c infr. Banca Italia	325.404.679
Var. in più passività	90.000.500
Oneri as. Crediti da:	
Ex G.R.A.	16.260.352
Ex ENITEA	6.567.560
Ex E.E. Zootecnia	9.192.739
Ex E.A.C.	20.357.681
Ex E.E. Viticoltura	6.107.980
Ex A.R.A.R.	15.427.495
Ex C.N.P.	1.208.250
Ex I.C.I.	9.195.627
Ex I. Inter. L. Antm. Venez.	12.041.737
Ex C.I.S.A.	36.666.680
Oneri per as. Titoli ex I.C.I.:	
Azioni S.p.a. Borgonuovo	25.930.200
Istituto Ed. Ec. Pop. MI	1.000.000
Variaz. in meno su cred. da:	
Ex G.R.A.	4.714.377
Ex E.N.I.T.E.A.	819.080
Ex E.E. Zootecnia	6.966
Ex E.A.C.	2.882.300
Ex A.R.A.R.	15.306.000
Ex I.C.I.	5.287.620
Ex Ist. Int. Lot. Antimal.	6.586.875
Soprav. passive	110.534.528
Anticip. Fondo Econ.	2.000.000
Anticip. alle gestioni liq.	363.260.022
Spese di liquidazione	605.534.034
Partite di giro	9.657.097
Totale perdite . . .	2.069.089.983
Avanzo fin. di liquidaz.	2.173.102.605
Totale a pareggio . . .	4.242.192.588

Rendite e profitti

	Lire
Avanzo alle consegne	30.101.455
Soprav. attive E.E.P.	898.174.619
Insussistenza di passività	6.131.915
Introiti per assunzioni debiti da:	
Ex G.R.A.	130.592.510
Ex E.E. Zootecnia	11.009.169
Ex UNSEA	100.000
Ex Ist. Auton. Case Pop. Afr. Orient. It.	41.400.000
Ex Fondazione Paternò	28.000.000
Ex Comitato Carboni	94.500.000
Ex I.C.I.	5.728.000
Ex A.R.A.R.	3.500.000
Ex C.N.P.	10.575.000
Introiti per svincoli Dep. Infr. Banca Italia	341.504.679
Incrementi per assunzioni Crediti da:	
Ex G.R.A.	16.260.352
Ex E.N.I.T.E.A.	6.567.560
Ex E.E. Zootecnia	9.192.739
Ex E.A.C.	20.357.681
Ex E.E. Viticoltura	6.107.980
Ex A.R.A.R.	15.427.495
Ex C.N.P.	1.208.250
Ex I.C.I.	9.195.627
Ex istituto Interpr. Lotta Antimalar.	12.041.737
Ex C.I.S.A.	36.666.680
Incrementi per assunzioni Titoli da ex I.C.I.:	
Azioni S.p.a. Casa via Borgonuovo	25.930.200
Istituto per Edilizia Econ. e Pop. Milano	1.000.000
Variazioni in meno su debiti assunti da:	
Ex G.R.A.	53.680.152
Ex E.E. Zootecnia	5.442.335
Ex U.N.S.E.A.	100.000
Ex Istituto Auton. Case Popolari A.O.I.	38.362.230
Ex I.C.I.	4.028.000
Ex C.N.P.	10.409.850
Ex E.E. Viticoltura	16.100.000
Ex C. Carboni	90.000.000
Sopravvenienze attive	388.889.838
Proventi diversi	8.550.764
Anticipazioni Fondo Economato	2.000.000
Interessi attivi	891.632.240
Anticipazioni alle gestioni	363.260.022
Rimborsi spese	598.806.412
Partite di giro	9.657.097
Totale profitti . . .	4.242.192.588

DECRETO 28 dicembre 1995.

Chiusura della gestione liquidatoria dell'Istituto Nazionale Umberto e Margherita di Savoia.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641 che ha disposto la soppressione e la messa in liquidazione dell'Istituto Nazionale Umberto e Margherita di Savoia;

Visto il decreto ministeriale 24 marzo 1979 con il quale le operazioni di liquidazione del menzionato Ente sono state avocate al Ministero del Tesoro ed affidate all'Ufficio liquidazioni;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di Enti di diritto pubblico e di altri Enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396 con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato Generale per gli Affari e per la Gestione del Patrimonio degli Enti Disciolti (I.G.E.D.);

Visti gli atti della gestione liquidatoria dell'Ente stesso;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della citata legge n. 1404/1956, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente medesimo;

Visto il bilancio finale e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi;

Atteso che per l'avanzo finale di liquidazione non è prevista alcuna specifica destinazione;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio dell'Istituto Nazionale Umberto e Margherita di Savoia è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato il bilancio finale di liquidazione che si chiude con un avanzo di L. 411.237.988.

Art. 3.

L'avanzo finale di liquidazione di L. 411.237.988, unitamente agli interessi maturati alla data dell'estinzione del conto corrente esistente presso la Banca Nazionale del Lavoro ed intestato al predetto Ente, è devoluto alla Stato e versato al fondo di cui al comma 2 dell'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il presente decreto, corredato del bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 28 dicembre 1995

p. *Il Ministro:* VEGAS

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

Stato patrimoniale

Attività

	Lire
Attività realizzate	804.120.412
Totale...	804.120.412

Passività

Passività estinte	392.882.424
Avanzo finale di liquidazione	411.237.988
Totale...	804.120.412

Conto economico

	Lire
Avanzo di liquidazione al 31 marzo 1979	3.424.318.958

Ricavi

Sopravvenienze attive:	
Competenze Banco di Napoli	1.289.411
Ricavi su titoli	464.315
Accertamenti crediti verso terzi	4.452.170
Competenze B.N.L.	72.697.037
Fitti attivi	20.819.440
Cedole su titoli	963.112
Anticipazioni Enti	10.000.000
Anticipazioni Tesoreria	145.000.000
Insussistenza di passivo:	
Estinzione debiti verso terzi	10.770.038
Depositi cauzionali	4.742.000
Totale	3.695.516.481

Costi

Sopravvenienze passive:	
Accertamenti debiti verso terzi	170.538.024
Accertamenti debiti tributi	56.871.858
Accertamenti debiti previdenziali	2.920.503
Perdite su titoli	672.753
Minusvalenze mobili	2.750.000
Anticipazioni da enti	10.000.000
Anticipazioni tesoreria	145.000.000
Insussistenza di attivo:	
Estinzione crediti verso terzi	3.882.355
Storno immobili	2.891.643.000
Totale	3.284.278.493
Avanzo di liquidazione	411.237.988
Totale a pareggio	3.695.516.481

DECRETO 28 dicembre 1995.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa di soccorso dell'azienda servizi municipalizzati - Sezione trasporti di Brescia.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, che individuava le Casse di Soccorso per il personale dipendente delle aziende autoferrotramviarie tra gli enti e le gestioni preposte all'erogazione dell'assistenza sanitaria da sopprimere ai sensi dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386;

Visto il 3° comma dell'art. 2, della legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente la liquidazione di enti, fondi e casse mutue anche aziendali;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1978, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle predette Casse;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che ha fissato alla data del 30 giugno 1980 la cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 27 giugno 1981, n. 331, che ha fissato alla data del 30 giugno 1981 la definitiva cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico sotto qualsiasi forma costituiti e soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988 n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato Generale per gli Affari e la Gestione del Patrimonio degli Enti disciolti (I.G.E.D.);

Visti gli atti della gestione liquidatoria della Cassa di Soccorso dell'Azienda Servizi Municipalizzati - Sezione Trasporti di Brescia;

Considerato che la gestione delle indennità economiche di malattia, effettuata per conto dello Stato nell'anno 1979, è terminata con un saldo attivo di L. 80.662.761 regolarmente versato al bilancio dello Stato - Capo X - Capitolo 3342;

Visto il bilancio e la relazione illustrativa della liquidazione della Cassa di Soccorso di cui trattasi;

Considerato che l'avanzo della gestione liquidatoria di L. 94.105.460 è stato versato, unitamente agli interessi maturati alla data di estinzione del conto corrente bancario, intestato alla Cassa di Soccorso, acceso presso la Banca Nazionale del Lavoro, sul conto infruttifero di Tesoreria previsto dall'art. 77 della legge 833/78;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/56, può dichiararsi chiusa la gestione liquidatoria dell'ente medesimo;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa di Soccorso dell'Azienda Servizi Municipalizzati - Sezione Trasporti di Brescia è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio di liquidazione del patrimonio della Cassa di Soccorso dell'Azienda Servizi Municipalizzati - Sezione Trasporti di Brescia che presenta un avanzo finale di liquidazione di L. 94.105.460, che è stato versato, unitamente agli interessi maturati fino all'estinzione del conto corrente bancario, sul conto acceso presso la Tesoreria Centrale dello Stato in applicazione del citato art. 77 della legge n. 833/78.

Il presente decreto, corredato del bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 1995

p. *Il Ministro:* VEGAS

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

Stato patrimoniale

Attività

	Lire
Tesoreria centrale dello Stato conto n. 21108 (ex 597)	94.105.460

Passività

Capitale netto di liquidazione	94.105.460

Conto economico

Spese e perdite

	Lire
vanzo di liquidazione	94.105.460

Rendite e profitti

ısussıstenza di passività	89.579.410
›pravvenienza attiva	2.422.520
ıteressı attıvi sul c/c B.N.L.	2.103.530
Totale...	94.105.460

Dimostrazione del realizzo delle attività

Attività

Descrizione	Situazione alle consegne	Variazioni +	Variazioni —	Attività realizzate
ınca San Paolo	1.715.850	—	—	1.715.850
rediti verso iscritti e Azienda per ripiano perdite d'esercizio	180.633.714	—	—	180.633.714
rediti verso iscritti e aziende per ripiano perdita della gestione commissariale	92.117.785	—	—	92.117.785
Totale 1...	274.467.349	—	—	274.467.349
ıteressi attivi su c/c B.N.L.	—	2.103.530	—	2.103.530
IDAS Assicurazioni per sinistro agente	—	2.422.520	—	2.422.520
Totale 2...	—	4.526.050	—	4.526.050
Totale 1 + 2...	274.467.349	4.526.050	—	278.993.399

Dimostrazione del realizzo delle passività

Passività

Descrizione	Situazione alle consegne	Variazioni +	Variazioni —	Passività estinte
/C Azienda A.S.M. - Cassa di Soccorso.	175.252.638	—	—	—
ıfferenza dovuta al F.N.A.O. anni 1975/78	89.579.410	—	89.579.410	175.252.638
ɔndo di riserva	562.115	—	—	562.115
ɔndo crogato da Azienda A.S.M.	1.437.030	—	—	1.437.030
ebiti verso personale per acconto sul deficit anni precedenti	7.636.156	—	—	7.636.156
Totale...	274.467.349	—	89.579.410	184.887.939

DECRETO 28 dicembre 1995.

Chiusura della gestione liquidatoria del Comitato interministeriale per le provvidenze agli statali.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto legislativo del 17 maggio 1946 che ha istituito il Comitato interministeriale provvidenze agli statali (C.I.P.S.), con sede in Roma;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 febbraio 1982, n. 49 con la quale il Comitato interministeriale provvidenze agli statali è stato soppresso e le operazioni sono state affidate all'ufficio liquidazioni presso il Ministero del Tesoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396 con il quale l'ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visti gli atti della gestione liquidatoria dell'Ente stesso;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/1956, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente medesimo;

Atteso che per l'avanzo finale di liquidazione non è prevista alcuna specifica destinazione;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio del Comitato interministeriale per le provvidenze agli statali è chiuso a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato il bilancio finale di liquidazione che si chiude con un saldo attivo di L. 986.633.106.

Art. 3.

L'avanzo finale di liquidazione di L. 986.633.106 , unitamente agli interessi maturati alla data dell'estinzione del conto corrente esistente presso la Banca Nazionale del Lavoro ed intestato al predetto ente, è devoluto allo Stato e versato al fondo di cui al secondo comma dell'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il presente decreto, corredato del bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 1995

p. *Il Ministro:* VEGAS

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

Stato patrimoniale

Attività

	Lire
Attività realizzate	2.912.500.221
Totale . . .	2.912.500.221

Passività

	Lire
Passività estinte	1.925.867.115
Avanzo finale di liquidazione	986.633.106
Totale . . .	2.912.500.221

Conto economico

Dare

	Lire
Sopravvenienze passive	50.867.115
Insussistenza attive	76.242.854
Disavanzo alla consegna	330.109.077
Totale dare . . .	457.219.046
Avanzo finale di liquidazione	986.633.106
Totale a pareggio . . .	1.443.852.152

Avere

	Lire
Sopravvenienze attive	1.043.852.152
Insussistenze passive	400.000.000
Totale . . .	1.443.852.152

DECRETO 28 dicembre 1995.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Brescia.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 dicembre 1956, n. 1533, istitutiva della Federazione Nazionale e delle Casse mutue di malattia per gli artigiani;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli enti e le gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito con modificazioni nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Vista la legge 4 dicembre 1956 n. 1404, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di Enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base al quale lo speciale Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla succitata legge n. 1404/1956 — ora Ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396 — provvede alla prosecuzione della liquidazione delle gestioni non chiuse;

Visti gli atti della Gestione liquidatoria della Cassa Mutua di Malattia degli Artigiani di Brescia;

Considerato che per la copertura del disavanzo di tale gestione, accertato in L. 176.529.328 si sono resi necessari interventi finanziari a carico del conto corrente infruttifero di tesoreria n. 21108 (ex 597) di cui all'art. 77, quinto comma, della legge n. 833 citata;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'Ente stesso ed approvarsi il relativo bilancio;

Visti il bilancio e la relazione illustrativa della liquidazione di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Brescia è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio della cassa predetta, che chiude con un disavanzo di L. 176.529.328.

Il presente decreto, corredato del bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 1995

p. *Il Ministro:* VEGAS

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE AL 20 DICEMBRE 1995

a) *Situazione patrimoniale*

Attività realizzate

	Lire
Cassa e banche	58.946.338
Crediti verso terzi	7.067.315
Interessi attivi	2.987.186
Totale attività realizzate	69.000.939

	Lire
Disavanzo finale di liquidazione coperto con le disponibilità finanziarie di cui al quinto comma dell'articolo 77 legge n. 833/1978	176.529.328
Totale a pareggio . . .	245.530.267

Passività estinte

Debiti verso terzi	119.837.444
Fondo di quiescenza	125.692.823
Totale passività estinte . . .	245.530.267

b) *Conto economico*

Spese e perdite

Insussistenze di attività:	
per estinzione di crediti ai sensi dell'art. 15, della legge n. 638/83 per sconti farmaceutici.	688.985.830
per estinzione di crediti ai sensi dell'art. 15, della legge 638/83	96.121.674
per estinzione del credito relativo al deposito delle disponibilità del Fondo indennità di liquidazione c/o la Federmutue artigiani, ai sensi dell'art. 15 legge n. 638/83	130.746.145
per assegnazione dei beni immobili al Comune di Brescia	36.392.005
per assegnazione dei beni mobili al Comune di Brescia	17.713.226
Totale . . .	969.958.880
Sopravvenienze passive:	
accertamento di maggiori debiti verso terzi	53.265.233
avanzo di liquidazione al 30 giugno 1981	246.307.137

Rendite e profitti

Sopravvenienze attive:	
per accertamento di maggiori crediti	541.565
per interessi attivi	2.987.186
Insussist. di passività:	
per estinz. di debiti ai sensi dell'art. 15 della legge 638/83	420.404.260
per estinz. di debiti ai sensi dell'art. 9 della legge 456/87	171.401.315
accertamento di minori debiti	5.053.322
Disavanzo finale di liquidazione coperto con le disponibilità di cui al quinto comma art. 66 legge n. 833/78	176.529.328
Totale . . .	**1.023.224.328**

DECRETO 28 dicembre 1995.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di L'Aquila.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 dicembre 1956, n. 1533, istitutiva della Federazione nazionale e delle casse mutue di malattia per gli artigiani;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli enti e le gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977, concernente la nomina dei Commissari liquidatori delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 1 del decreto legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito con modificazioni nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Vista la legge 4 dicembre 1956 n. 1404, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri Enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base al quale lo speciale Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla succitata legge n. 1404/1956 — ora Ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396 — provvede alla prosecuzione della liquidazione delle gestioni non chiuse;

Visti gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di L'Aquila;

Considerato che per la copertura del disavanzo di tale gestione, accertato in L. 31.034.126 si sono resi necessari interventi finanziari a carico del conto corrente infruttifero di tesoreria n. 21108 (ex 597) di cui all'art. 77, quinto comma, della legge n. 833 citata;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso ed approvarsi il relativo bilancio;

Visti il bilancio e la relazione illustrativa della liquidazione di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di L'Aquila è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio dell'ente predetto, che presenta una chiusura a pareggio in virtù dei sopra richiamati interventi finanziari, disposti per complessive L. 31.034.126, a copertura del disavanzo di pari importo.

Il presente decreto, corredato del bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicaco nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 1995

p. *Il Ministro:* VEGAS

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE AL 15 NOVEMBRE 1995

a) *Situazione patrimoniale*

Attività realizzate

	Lire
Cassa e banche	14.685.954
Mobili e attrezzature	12.497.000
Crediti verso terzi	3.274.286
Fondo di quiescenza	85.619.310
Totale attività realizzate	116.076.550

	Lire
Disavanzo finale di liquidazione coperto con le disponibilità finanziarie di cui al quinto comma dell'articolo 77 legge n. 833/1978	31.034.126
Totale a pareggio . . .	147.110.676

Passività estinte

Debiti verso terzi	57.577.543
Fondo di quiescenza	86.624.789
Spese della liquidazione	2.908.344
Totale passività estinte . . .	147.110.676

b) *Conto economico*

Spese e perdite

Insussistenze di attività:	
per estinzione di crediti ai sensi dell'art. 15, della legge n. 638/1983	136.423.356
per estinzione del credito relativo al deposito della disponibilità del fondo indennità di quiescenza c/o la federmutue artigiani ai sensi dell'art. 15 legge 638/1983	24.382.063
per assegnazione di quota parte dei beni mobili al comune di L'Aquila ai sensi dell'art. 65 legge 833/78 D.I. del 15 febbraio 1985	1.208.022
Sopravvenienze di passività:	
accertamento di nuovi o maggiori debiti v/terzi	49.460.018
spese della liquidazione	2.908.344
Totale . . .	214.881.803
Avanzo di liquidazione alla data del 30 giugno 1981	115.809.407

Rendite e profitti

Sopravvenienze attive:	
accertamento d'incasso di maggiori entrate riguardanti il conto cassa (vaglia tesoro) . . .	11.010.161
per maggiore realizzo di mobili c/vendita	5.651.542
accertamento di nuovi e maggiori crediti	2.812.736
interessi su polizza fondo di quiescenza	15.901.672
Insussistenze di passività:	
debiti estinti ai sensi dell'art. 15 della legge 638/1983	1.366.492
debiti estinti ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge n. 8/85 convertito nella legge n. 103/85	23.320.755
minori oneri fondo di quiescenza	7.974.912
Totale . . .	183.847.677
Disavanzo finale di liquidazione coperto con disponibilità finanziaria art. 77, terzo comma legge 833/1978	31.034.126
Totale a pareggio . . .	214.881.803

DECRETO 28 dicembre 1995.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa di soccorso dell'Azienda Trasporti Autofiloviari Municipali - A.T.A.M. di Livorno.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decrèto del Presidente 29 aprile 1977, che individuava le Casse di soccorso per ilpersonale dipendente delle aziende autoferrotramviarie tra gli enti e le gestioni preposte all'erogazione dell'assistenza sanitaria da sopprimere ai sensi dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386;

Visto il 3° comma dell'art. 2 della legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente la liquidazione di enti, fondi e casse mutue anche aziendali;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1978, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle predette casse;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che ha fissato alla data del 30 giugno 1980 la cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 27 giugno 1981, n. 331, che ha fissato alla data del 30 giugno 1981 la definitiva cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico sotto qualsiasi forma costituiti e soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e la gestione dal patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visti gli atti della gestione liquidatoria della Cassa di soccorso dell'Azienda Trasporti Autofiloviari Municipali - A.T.A.M. di Livorno;

Considerato che la gestione delle indennità economiche di malattia, effettuata per conto dello Stato nell'anno 1979, e terminata con un saldo attivo di L. 89.191.109 regolarmente versato al bilancio dello Stato;

Visto il bilancio e la relazione illustrativa della liquidazione della Cassa di Soccorso di cui trattasi;

Considerato che la gestione liquidatoria è terminata con un avanzo di L. 672.281.258 di cui L. 38.700.232 versate sul conto infruttifero n. 21108 ex 597 previsto dall'art. 77 della legge 833/1978, e L. 633.577.026 giacenti sul conto corrente bancario acceso presso la Banca Nazionale del Lavoro che, unitamente agli interessi maturati alla data di estinzione del conto corrente stesso, saranno versate sul conto infruttifero di tesoreria previsto dall'art. 77 della legge 833/78;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa di soccorso dell'Azienda Trasporti Autofiloviari Municipali - A.T.A.M. di Livorno e chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio di liquidazione del patrimonio della Cassa di soccorso dell'azienda trasporti autofilovari municipali - A.T.A.M. di Livorno che presenta un avanzo finale di liquidazione di L. 672.281.258 di cui L. 38.704.232 versate sul conto infruttifero n. 21108 ex 597 previsto dall'art. 77 della legge 833/1978, e L. 633.577.026 giacenti sul conto corrente bancario acceso presso la Banca Nazionale del Lavoro che, unitamente agli interessi maturati alla data di estinzione del conto corrente stesso, saranno versate sul conto infruttifero di tesoreria previsto dall'art. 77 della legge 833/78.

Il presente decreto, corredato del bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nalla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 1995

p. *Il Ministro:* VEGAS

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

Stato patrimoniale

Attività

	Lire
Tesoreria Centrale dello Stato conto n. 21108 (ex 597)	38.704.232
Fondi presso la Banca Nazionale del Lavoro	633.577.026
Totale attività . . .	672.281.258

Passività

Capitale netto di liquidazione	672.281.258

Conto economico

Spese e perdite

Arrotondamento passivo	100
Costi della gestione liquidatoria	13.213.314
Totale . . .	13.213.414
Avanzo di liquidazione	672.281.258
Totale a pareggio . . .	685.494.672

—

Rendite e profitti

Avanzo alle consegne	1.899.025
Insussistenza di passività	584.849.627
Sopravvenienza attiva	295.528
Interessi attivi sul c/c B.N.L.	98.450.492
Totale . . .	685.494.672

Dimostrazione del realizzo

Attività

Descrizione	Situazione alle consegne	Variazioni +	Variazioni —	Realizzate
Banca	38.408.704	295.528	—	38.704.232
Crediti vs Azienda A.C.I.T. di Pisa	142.594.130	—	—	142.594.130
Comune di Livorno per ripiano disavanzi 1976/1977/1978	487.932.414	—	—	487.932.414
Totale 1	668.935.248	295.528	—	669.230.776
Interessi attivi su c/c B.N.L.	—	98.450.492	—	98.450.492
Totale 2 . . .	—	98.450.492	—	98.450.492
Totale 1 + 2 . . .	668.935.248	98.746.020	—	767.681.268

Passività

Descrizione	Situazione alle consegne	Variazioni +	Variazioni —	Estinte
Comune di Livorno - ex A.T.A.M.	77.337.336	—	—	77.337.336
Crediti diversi	291.069.847	—	289.302.557	1.767.290
Fondo di riserva	381.970	—	—	381.970
Compenso al commissario liquidatore	2.700.000	—	—	2.700.000
Debito vs Stato per F.N.A.O.	152.622.940	—	152.622.940	—
Debito vs Stato per avanzo 1979	142.594.130	—	142.594.130	—
Compenso ai sindaci revisori	330.000	—	330.000	—
Totale 1 . . .	667.036.223	—	584.849.627	82.186.596
Oneri derivanti da sentenze	—	12.643.030	—	12.643.030
Arrotondamento passivo	—	100	—	—
Oneri per sistemazione archivi	—	570.284	—	570.284
Totale 2 . . .	—	13.213.414	—	13.213.314
Totale 1 + 2 . . .	667.036.223	13.213.414	584.849.627	95.399.910

DECRETO 28 dicembre 1995.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali di Aosta.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 27 novembre 1960, n. 1397, istitutiva della Federazione nazionale e delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-bis della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli enti e le gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 30 aprile 1981, n. 168, convertito con modificazioni nella legge 27 giugno 1981 n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base al quale lo speciale ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla succitata legge n. 1404/1956 — ora Ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396 — provvede alla prosecuzione della liquidazione delle gestioni non chiuse;

Visti gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia degli esercenti attività commerciali di Aosta;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13, della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso ed approvarsi il relativo bilancio;

Visti il bilancio e la relazione illustrativa della liquidazione di cui trattasi;

Decreta :

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali di Aosta è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio della Cassa predetta, la quale si chiude con un avanzo finale di L. 210.435.146 che risulta depositato, ai sensi dell'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sul conto corrente infruttifero di tesoreria n. 21108 (ex 597), intestato al «Ministero del tesoro - I.C.E.D. - Disponibilità finanziarie degli enti, casse, servizi e gestioni autonome di cui all'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386».

Il presente decreto, corredato del bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 1995

p. *Il Ministro:* VEGAS

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE AL 22 NOVEMBRE 1995

a) *Situazione patrimoniale*

Attività

	Lire
Cassa e banche	268.860.365
Depositi cauzionali	20.000
Fondo liquidazione al personale	29.210.390
Interessi attivi	17.009.613
Proventi diversi	764.226
Totale . . .	315.864.594

Passività

	Lire
Fondo liquidazione al personale	23.807.828
Spese della liquidazione	3.710.030
Debiti diversi	77.911.590
Totale . . .	105.429.448
Avanzo finale di liquidazione	210.435.146
Totale a pareggio . . .	315.864.594

b) *Conto economico*

Spese e perdite

Insussistenze di attività:	
per trasferimento di beni immobili al comune di Aosta con D.I. 15-2-1985	15.000.000
per trasferimento di beni mobili al comune di Aosta con D.I. 15-2-1985	4.069.439
Sopravvenienze di passività:	
fondo di quiescenza	205.761
per accertamento di nuove spese per la liquidazione	3.701.030
accertamento di nuovi o maggiori debiti v/terzi	77.911.590
Totale . . .	100.896.820
Avanzo finale di liquidazione	210.435.146
Totale a pareggio. . .	311.331.966
Avanzo di liquidaz. alla data del 30-6-1981	276.980.365

Rendite e profitti

Sopravvenienze attive:	
fondo di liquidazione	5.608.323
accertamento di nuovi o maggiori crediti	17.009.613
per accertamento di nuovi proventi diversi sorti nel corso del II semestre 1981 e tutto il 1982	764.226
Insussistenze di passività:	
fondo amm.to immobili macchine ed attrezzature estinto per trasferimento	6.900.000
fondo amm.to mobili estinto per trasferimento	4.069.439
Totale . . .	34.351.601
Totale attività . . .	311.331.966

)ECRETO 28 dicembre 1995.

Chiusura della gestione liquidatoria dell'Unione italiana assistenza all'infanzia.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto 25 gennaio 1925, n. 127, che ha eretto in ente morale ed approvato lo statuto dell'Unione italiana di assistenza all'infanzia con sede in Roma;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 aprile 1963 che approva il nuovo statuto dell'Unione italiana assistenza all'infanzia;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 marzo 1979, con il quale le operazioni di liquidazine del menzionato ente sono state avocate al Ministero del tesoro ed affidate all'Ufficio liquidazioni ora I.G.E.D.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visti gli atti della gestione liquidatoria dell'ente stesso;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13, della legge n. 1404/1956 può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente medesimo;

Visto il bilancio finale e la relazione illustrativa dellà gestione liquidatoria di cui trattasi;

Atteso che per l'avanzo finale di liquidazione non è prevista alcuna specifica destinazione;

Decreta :

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio dell'Unione italiana assistenza all'infanzia è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione che si chiude con un saldo attivo di L. 599.915.047.

Art. 3.

L'avanzo finale di liquidazione di L. 599.915.047, unitamente agli interessi maturati alla data dell'estinzione del conto corrente esistente presso la Banca Nazionale del Lavoro ed intestato al predetto ente, è devoluto allo Stato e versato al fondo di cui al comma 2 dell'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il presente decreto, corredato del bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 1995

p. *Il Ministro:* VEGAS

STATO PATRIMONIALE

	Lire
Attività realizzate	785.455.342
Passività estinte	185.540.295
Avanzo finale di liquidazione	599.915.047
Totale a pareggio . . .	785.455.342

Conto economico

Costi

	Lire
Disavanzo alla data delle consegne	5.901.265
Insussistenza di attività	51.519.610
Sopravvenienza di passività	67.843.867
Costi della gestione liquidatoria	106.477.460
Totale componenti negativi	231.742.202
Avanzo finale di liquidazione	599.915.047
Totale a pareggio	831.657.249

Ricavi

	Lire
Ricavi della gestione liquidatoria	70.953.340
Interessi attivi	245.743.823
Sopravvenienze di attività	500.995.299
Insussistenza di passività	13.964.787
Totale componenti positivi	831.657.249

DECRETO 28 dicembre 1995.

Chiusura della gestione liquidatoria della cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei geometri.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 24 ottobre 1955, n. 990 istitutiva della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei geometri, e la successiva legge 4 febbraio 1967, n. 37, con la quale sono state separate la gestione previdenziale e la gestione sanitaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, che individua la gestione sanitaria della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei geometri tra gli enti e le gestioni preposte all'erogazione dell'assistenza sanitaria da sopprimere ai sensi dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386;

Visto il 3° comma dell'art. 2 della legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente la liquidazione di enti, fondi e casse mutue anche aziendali;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, che ha fissato alla data del 30 giugno 1980 la cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 27 giugno 1981, n. 331, che ha fissato alla data del 30 giugno 1981 la definitiva cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico sotto qualsiasi forma costituiti e soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visti gli atti della gestione liquidatoria della Gestione sanitaria della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei geometri;

Visti il bilancio e la relazione illustrativa della liquidazione di cui trattasi;

Considerato che l'avanzo della gestione liquidatoria di L. 324.426.479 è stato versato, ai sensi dell'art. 77 della legge n. 833/1978, sul conto infruttifero n. 21108 (ex 597) acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato unitamente agli interessi maturati alla data di estinzione del conto corrente bancario, intestato all'ente, acceso presso la Banca Nazionale del Lavoro;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13, della legge n. 1404/1956, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente medesimo;

Decreta :

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della gestione sanitaria della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei geometri è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio della gestione sanitaria della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei geometri che presenta un avanzo di L. 324.426.479 versato, unitamente agli interessi maturati fino alla data di estinzione del conto corrente bancario, intestato all'ente, acceso presso la Banca Nazionale del Lavoro, al fondo di cui al citato art. 77 della legge n. 833/78.

Il presente decreto, corredato del bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 1995

p. *Il Ministro:* VEGAS

STATO PATRIMONIALE

Conto economico

Spese e perdite

	Lire
Disavanzo alle consegne	45.928.950
Insussistenza di attività	12.855.196
Totale . . .	58.784.146
Avanzo finale di liquidazione	324.426.479
Totale a pareggio . . .	383.210.625

Proventi e rendite

Insussistenza di passività	377.655.071
Sopravvenienza attive	2.574.469
Interessi attivi B.N.L.	2.981.085
Totale rendite . . .	383.210.625

Stato patrimoniale

Attività

Tesoreria centrale dello Stato c/infruttifero n. 21108 (ex 597)	324.426.479
Totale . . .	324.426.479

Passività

Capitale netto di liquidazione	324.426.479
Totale . . .	324.426.479

DECRETO 28 dicembre 1995.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Ancona.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 dicembre 1956, n. 1533, istitutiva della Federazione nazionale e delle Casse mutue di malattia per gli artigiani;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-bis della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli enti e le gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 30 aprile 1981, n. 168, convertito con modificazioni nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base al quale lo speciale ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla succitata legge n. 1404/1956 — ora Ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396 — provvede alla prosecuzione della liquidazione delle gestioni non chiuse;

Visti gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Ancona;

Considerato che per la copertura del disavanzo di tale gestione, accertato in L. 116.095.173 si sono resi necessari interventi finanziari a carico del conto corrente infruttifero di tesoreria n. 21108 (ez 597) di cui all'art. 77, quinto comma, della legge n. 833 citata;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13, della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso ed approvarsi il relativo bilancio;

Visti il bilancio e la relazione illustrativa della liquidazione di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Ancona è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio della Cassa predetta, che si chiude in pareggio in virtù dei sopra richiamati interventi finanziari, disposti globalmente per L. 116.095.173 a copertura del disavanzo di pari importo.

Il presente decreto, corredato del bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 1995

p. *Il Ministro:* VEGAS

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE AL 15 NOVEMBRE 1995

a) Situazione patrimoniale

Attività

	Lire
Cassa e banche	13.248.404
Credito verso terzi (r.a.)	42.124.086
Depositi cauzionali	128.424
Cred. sorti per la prosec. della gestione commissariale	1.298.200
Cred. sorti nel corso della liquid.	14.501.302
Totale	71.300.416
Disavanzo fin. di liquidazione	116.095.173
Totale a pareggio	187.395.589

Passività

	Lire
Debiti verso terzi (r.p.)	25.937.832
Debiti sorti nel corso della gestione commissariale	5.841.417
Debiti sorti nel corso della liquidazione	53.982.655
Fondo liquidazione al personale	101.633.685
Totale a pareggio . . .	187.395.589

b) Conto economico

Spese e perdite

Insussistenze di attività:	
estinzione crediti derivanti da contributi dello Stato ex art. 15 legge 638/83	10.852.459
estinzione del fondo solidar. naz. ex art. 15 legge 638/1983	45.223.063
estinzione degli sconti medicinali ex art. 15 legge 638/83	292.789.528
estinzione dei proventi patr.li ex art. 15 legge 638/83	7.311.398
estinzione dei crediti vari ex art. 9 legge 1404/56 e successive modifiche ed integr.	908.625
estinzione partite diverse ex art. 15 legge 638/83	3.651.498
estinzione val. beni immob. mobili e attrezzat. in forza del D.I. del 29-3-86	65.025.693
federmutue art.: estinto l'accantonamento per l'ind. di anzianità	123.970.330
Totale insussist. . . .	549.732.594
Sopravvenienze di passività:	
accertamento debiti per prosecuzione gest. commis.	5.841.417
accertamento di nuovi e/o maggiori debiti v/il person. ai fini dell'inden. anzianità	5.064.932
accertamento di nuovi e magg. deb. verso terzi	49.548.971
accertamento di nuovi e magg. debiti v/il personale per il 1° sem. del 1976	4.433.684
Totale sopr. . . .	64.889.004
Totale spese . . .	614.621.598

Rendite e profitti

Avanzo al 30-6-81	59.850.477
Sopravvenienze attive:	
rimborso spese	538.830
rimborso indennità del sig. Romano V.	2.266.872
rimborso da parte del sig. Lucconi Libero	11.695.600
accertamento crediti sorti durante la prosecuz. della gestione commissariale	1.298.200
Totale sopr. . . .	15.799.502
Insussistenze di passività:	
f.do amm.to mobili ed attrez. sanitarie a seguito del D.I. 29-3-86	9.123.603
accertamento minori deb.ti per ind. di anz. del personale	27.401.577
estinzione deb.ti per ass. special. ex art. 9 legge 456/87	386.351.266
Totale insuss. . . .	422.876.446
Totale generale . . .	498.526.425
Totale fin. di liquidaz. . .	116.095.173
Totale a pareggio . . .	614.621.598

DECRETO 28 dicembre 1995.

Chiusura della gestione liquidatoria del Consorzio idraulico di terza categoria dell'Isola - Vercelli.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, testo unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo;

Visto l'art. 34 della citata legge n. 183/1989 che individua i consorzi di terza categoria tra le gestioni da sopprimere;

Vista la legge 16 dicembre 1993, n. 520, recante norme per la soppressione dei consorzi idraulici di terza categoria;

Visto l'art. 66 del decreto-legge 26 febbraio 1994, n. 134, e successive reiterazioni, concernenti «Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative», che chiarisce che le statuizioni di cui all'art. 1, primo periodo, della sopra citata legge n. 520 del 1993, si intendono riferite agli esercizi finanziari chiusi al 31 dicembre 1993;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Vista la relazione illustrativa sulla gestione liquidatoria del Consorzio Idraulico di Terza Categoria dell'Isola - Vercelli, dalla quale risulta che la gestione chiude con un avanzo di L. 2.363.592;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/1956, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente medesimo;

Atteso che per l'avanzo finale di liquidazione non è prevista alcuna specifica destinazione;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio del Consorzio idraulico di terza categoria dell'Isola - Vercelli è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

L'avanzo finale di liquidazione di L. 2.363.592 è devoluto allo Stato e versato — unitamente agli interessi maturati alla data della chiusura del conto corrente esistente presso la Banca Nazionale del lavoro ed intestato al Consorzio Idraulico di Terza Categoria medesimo — al fondo di cui al secondo comma dell'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 1995

p. Il Ministro: VEGAS

DECRETO 28 dicembre 1995.

Chiusura della gestione liquidatoria del Consorzio idraulico di terza categoria del Po.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, testo unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo;

Visto l'art. 34 della citata legge n. 183/1989 che individua i Consorzi di terza categoria tra le gestioni da sopprimere;

Vista la legge 16 dicembre 1993, n. 520 recante norme per la soppressione dei Consorzi idraulici di terza categoria;

Visto l'art. 66 del decreto-legge 26 febbraio 1994, n. 134 e successive reiterazioni, concernenti «Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative», che chiarisce che le statuizioni di cui all'art. 1, primo periodo, della sopra citata legge n. 520 del 1993, si intendono riferite agli esercizi finanziari chiusi al 31 dicembre 1993;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396 con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Vista la relazione illustrativa sulla gestione liquidatoria del consorzio idraulico di terza categoria del Po dal Ponte di Crescentino all'abitato di Morano Po di Trino (Vercelli), dalla quale risulta che la gestione chiude con un avanzo di L. 9.493.988;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/1956, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente medesimo;

Atteso che per l'avanzo finale di liquidazione non è prevista alcuna specifica destinazione;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio del Consorzio idraulico di terza categoria del Po dal Ponte di Crescentino all'Abitato di Morano Po di Trino (Vercelli), è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

L'avanzo finale di liquidazione di L. 9.493.988 è devoluto allo Stato e versato - unitamente agli interessi maturati alla data della chiusura del conto corrente esistente presso la Banca Nazionale del Lavoro ed intestato al consorzio idraulico di terza categoria medesimo, al fondo di cui al 2° comma dell'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 1995

p. *Il Ministro:* VEGAS

DECRETO 28 dicembre 1995.

Chiusura della gestione liquidatoria del Consorzio idraulico di terza categoria del fiume Chiese di Montichiari.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, testo unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo;

Visto l'art. 34 della citata legge n. 183/1989 che individua i Cònsorzi di terza categoria tra le gestioni da sopprimere;

Vista la legge 16 dicembre 1993, n. 520 recante norme per la soppressione dei Consorzi Idraulici di terza categoria;

Visto l'art. 66 del decreto-legge 26 febbraio 1994, n. 134 e successive reiterazioni, concernenti «Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative», che chiarisce che le statuizioni di cui all'art. 1, primo periodo, della sopra citata legge n. 520 del 1993, si intendono riferite agli esercizi finanziari chiusi al 31 dicembre 1993;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396 con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Vista la relazione illustrativa sulla gestione liquidatoria del consorzio idraulico di terza categoria del fiume Chiese di Montichiari (Brescia), dalla quale risulta che la gestione chiude con un avanzo di L. 9.273.103;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/1956, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente medesimo;

Atteso che per l'avanzo finale di liquidazione non è prevista alcuna specifica destinazione;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio del Consorzio idraulico di terza categoria del fiume Chiese di Montichiari, Brescia, e chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

L'avanzo finale di liquidazione di L. 9.273.103 è devoluto allo Stato e versato - unitamente agli interessi maturati alla data della chiusura del conto corrente esistente presso la Banca Nazionale del Lavoro ed intestato al consorzio idraulico di terza categoria medesimo, al fondo di cui al 2° comma dell'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 1995

p. *Il Ministro:* VEGAS

DECRETO 28 dicembre 1995.

Chiusura della gestione liquidatoria del Consorzio idraulico di terza categoria del fiume Chiese di Montichiari (Brescia).

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, testo unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo;

Visto l'art. 34 della citata legge n. 183/1989 che individua i Consorzi di terza categoria tra le gestioni da sopprimere;

Vista la legge 16 dicembre 1993, n. 520 recante norme per la soppressione dei Consorzi Idraulici di terza categoria;

Visto l'art. 66 del decreto-legge 26 febbraio 1994, n. 134 e successive reiterazioni, concernenti «Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative», che chiarisce che le statuizioni di cui all'art. 1, primo periodo, della sopra citata legge n. 520 del 1993, si intendono riferite agli esercizi finanziari chiusi al 31 dicembre 1993;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396 con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Vista la relazione illustrativa sulla gestione liquidatoria del consorzio idraulico di terza categoria del fiume Chiese di Montichiari (Brescia), dalla quale risulta che la gestione chiude con un avanzo di L. 9.273.103;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/1956, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente medesimo;

Atteso che per l'avanzo finale di liquidazione non è prevista alcuna specifica destinazione;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio del Consorzio idraulico di terza categoria del fiume Chiese di Montichiari (Brescia), è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

L'avanzo finale di liquidazione di L. 9.273.103 è devoluto allo Stato e versato, unitamente agli interessi maturati alla data della chiusura del conto corrente esistente presso la Banca Nazionale del Lavoro ed intestato al consorzio idraulico di terza categoria medesimo, al fondo di cui al 2° comma dell'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 1995

p. *Il Ministro:* VEGAS

DECRETO 28 dicembre 1995.

Chiusura della gestione liquidatoria del Consorzio idraulico di terza categoria del torrente Elvo di Vercelli.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, testo unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo;

Visto l'art. 34 della citata legge n. 183/1989 che individua i Consorzi di terza categoria tra le gestioni da sopprimere;

Vista la legge 16 dicembre 1993, n. 520 recante norme per la soppressione dei Consorzi Idraulici di terza categoria;

Visto l'art. 66 del decreto-legge 26 febbraio 1994, n. 134 e successive reiterazioni, concernenti «Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative», che chiarisce che le statuizioni di cui all'art. 1, primo periodo, della sopra citata legge n. 520 del 1993, si intendono riferite agli esercizi finanziari chiusi al 31 dicembre 1993;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396 con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Vista la relazione illustrativa sulla gestione liquidatoria del consorzio idraulico di terza categoria del torrente Elvo di Vercelli dalla quale risulta che la gestione chiude con un avanzo di L. 405.797.

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/1956, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente medesimo;

Atteso che per l'avanzo finale di liquidazione non è prevista alcuna specifica destinazione;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio del Consorzio idraulico di terza categoria del torrente Elvo di Vercelli è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

L'avanzo di liquidazione di L. 405.797, al quale va aggiunto l'importo degli interessi maturati alla data dell'estinzione del conto corrente, esistente presso la Banca Nazionale del Lavoro ed intestato al predetto Consorzio, e devoluto allo Stato e versato al fondo di cui al 2° comma dell'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 1995

p. *Il Ministro:* VEGAS

DECRETO 28 dicembre 1995.

Chiusura della gestione liquidatoria del Consorzio idraulico di terza categoria Cereson Nuovo e Vecchio, Cittadella, con sede in Padova.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, testo unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo;

Visto l'art. 34 della citata legge n. 183/1989 che individua i Consorzi di terza categoria tra le gestioni da sopprimere;

Vista la legge 16 dicembre 1993, n. 520 recante norme per la soppressione dei Consorzi Idraulici di terza categoria;

Visto l'art. 66 del decreto-legge 26 febbraio 1994, n. 134 e successive reiterazioni, concernenti «Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative», che chiarisce che le statuizioni di cui all'art. 1, primo periodo, della sopra citata legge n. 520/1993, si intendono riferite agli esercizi finanziari chiusi al 31 dicembre 1993;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396 con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Vista la relazione illustrativa sulla gestione liquidatoria del consorzio idraulico di terza categoria Cereson Nuovo e Vecchio, Cittadella (Padova) dalla quale risulta che la gestione chiude con un avanzo di L. 69.584.708;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/1956, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente medesimo;

Atteso che per l'avanzo finale di liquidazione non è prevista alcuna specifica destinazione;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio del Consorzio idraulico di terza categoria Cereson Nuovo e Vecchio, Cittadella, con sede in Padova, è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

L'avanzo di liquidazione di L. 69.592.556, al quale va aggiunto l'importo degli interessi maturati e maturandi alla data dell'estinzione del conto corrente, esistente presso la Banca Nazionale del Lavoro, e devoluto allo Stato e versato al fondo di cui al 2° comma dell'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 1995

p. *Il Ministro:* VEGAS

DECRETO 28 dicembre 1995.

Chiusura della gestione liquidatoria del Consorzio idraulico di terza categoria del fiume Enza di San Polo d'Enza (Reggio Emilia).

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, testo unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo;

Visto l'art. 34 della citata legge n. 183/1989 che individua i Consorzi di terza categoria tra le gestioni da sopprimere;

Vista la legge 16 dicembre 1993, n. 520 recante norme per la soppressione dei Consorzi Idraulici di terza categoria;

Visto l'art. 66 del decreto-legge 26 febbraio 1994, n. 134 e successive reiterazioni, concernenti «Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative», che chiarisce che le statuizioni di cui all'art. 1, primo periodo, della sopra citata legge n. 520 del 1993, si intendono riferite agli esercizi finanziari chiusi al 31 dicembre 1993;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396 con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Vista la relazione illustrativa sulla gestione liquidatoria del consorzio idraulico di terza categoria del fiume Enza di San Polo d'Enza (Reggio Emilia) dalla quale risulta che la gestione chiude con un avanzo di L. 80.250.054 derivante dalle disponibilità finanziarie di L. 79.748.784 versate dal soppresso Consorzio e dagli interessi relativi maturati al 31 dicembre 1994 sul conto corrente bancario acceso presso la Banca Nazionale del Lavoro ed intestato al Consorzio per L. 501.270;

Vista la nota con la quale è stata data disposizione alla Banca Nazionale del Lavoro di estinguere il conto corrente bancario intestato al consorzio e di versare tutte le disponibilità finanziare, comprensive degli interessi maturati fino alla estinzione del conto stesso, sul fondo di cui al 2° comma dell'art. 14 della legge n. 1404/1956;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/1956, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente medesimo;

Atteso che per l'avanzo finale di liquidazione non è prevista alcuna specifica destinazione;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio del Consorzio idraulico di terza categoria del fiume Enza di San Polo d'Enza (Reggio Emilia) è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

L'avanzo di liquidazione di L. 80.250.054, al quale va aggiunto l'importo degli interessi maturati alla data dell'estinzione del conto corrente, acceso presso la Banca Nazionale del Lavoro ed intestato al predetto consorzio, è devoluto allo Stato e versato al fondo di cui al 2° comma dell'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 1995

p. *Il Ministro:* VEGAS

DECRETO 28 dicembre 1995.

Chiusura della gestione liquidatoria del Consorzio idraulico di terza categoria Interprovinciale difese idrauliche Chiese, Asola (Mantova).

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, testo unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo;

Visto l'art. 34 della citata legge n. 183/1989 che individua i Consorzi di terza categoria tra le gestioni da sopprimere;

Vista la legge 16 dicembre 1993, n. 520 recante norme per la soppressione dei Consorzi Idraulici di terza categoria;

Visto l'art. 66 del decreto-legge 26 febbraio 1994, n. 134 e successive reiterazioni, concernenti «Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative», che chiarisce che le statuizioni di cui all'art 1, primo periodo, della sopra citata legge n. 520 del 1993, si intendono riferite agli esercizi finanziari chiusi al 31 dicembre 1993;

Visto l'art. 65 del decreto legge 28 ottobre 1994, n. 601, che ha reiterato le disposizioni precedenti e, contestualmente, ha precisato che i consorzi idraulici di terza categoria con attività promiscua continuano ad operare ai soli fini dello svolgimento delle attività diverse da quelle di difesa idraulica, affidando al Ministero del Tesoro - I.G.E.D. la separazione del patrimonio;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396 con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la Gestione del patrimonio degli Enti Disciolti (I.G.E.D.);

Vista la relazione illustrativa sulla gestione liquidatoria del consorzio idraulico di terza categoria Interprovinciale difese idrauliche chiese - Asola (Mantova), dalla quale risulta che la gestione chiude con un avanzo di L. 17.469.796;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/1956, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente medesimo;

Atteso che per l'avanzo finale di liquidazione non è prevista alcuna specifica destinazione;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio del Consorzio idraulico di terza categoria Interprovinciale difese idrauliche Chiese - Asola (Mantova), è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

L'avanzo di liquidazione di L. 17.469.796, al quale va aggiunto l'importo degli interessi maturati e muturandi alla data dell'estinzione del conto corrente esistente presso la Banca Nazionale del Lavoro ed intestato al predetto consorzio, è devoluto allo Stato e versato al fondo di cui al 2° comma dell'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 1995

p. *Il Ministro:* VEGAS

DECRETO 28 dicembre 1995.

Chiusura della gestione liquidatoria della gestione fuori bilancio, istituita nell'ambito del Ministero dei beni culturali ed ambientali denominata «Progetto strategico pluriennale - Scienza e tecnologia per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali» di pertinenza dell'Opificio delle pietre dure e laboratorio di restauro Firenze.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, testo unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo;

Visto l'art. 34 della citata legge n. 183/1989 che individua i Consorzi di terza categoria tra le gestioni da sopprimere;

Vista la legge 16 dicembre 1993, n. 520 recante norme per la soppressione dei Consorzi Idraulici di terza categoria;

Visto l'art. 66 del decreto-legge 26 febbraio 1994, n. 134 e successive reiterazioni, concernenti «Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative», che chiarisce che le statuizioni di cui all'art. 1, primo periodo, della sopra citata legge n. 520 del 1993, si intendono riferite agli esercizi finanziari chiusi al 31 dicembre 1993;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396 con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Vista la relazione illustrativa sulla gestione liquidatoria del consorzio idraulico di terza categoria del fiume Enza di San Polo d'Enza (Reggio Emilia) dalla quale risulta che la gestione chiude con un avanzo di L. 80.250.054 derivante dalle disponibilità finanziarie di L. 79.748.784 versate dal soppresso Consorzio e dagli interessi relativi maturati al 31 dicembre 1994 sul conto corrente bancario acceso presso la Banca Nazionale del Lavoro ed intestato al Consorzio per L. 501.270;

Vista la nota con la quale è stata data disposizione dalla Banca Nazionale del Lavoro di estinguere il conto corrente bancario intestato al consorzio e di versare tutte le disponibilità finanziare, comprensive degli interessi maturati fino alla estinzione del conto stesso, sul fondo di cui al 2° comma dell'art. 14 della legge n. 1404/1956;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/1956, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente medesimo;

Atteso che per l'avanzo finale di liquidazione non è prevista alcuna specifica destinazione;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio del consorzio idraulico di terza categoria del fiume Enza di San Polo d'Enza (Reggio Emilia) è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

L'avanzo di liquidazione di L. 80.250.054, al quale va aggiunto l'importo degli interessi maturati alla data dell'estinzione del conto corrente, acceso presso la Banca Nazionale del Lavoro ed intestato al predetto consorzio, è devoluto allo Stato e versato al fondo di cui al 2° comma dell'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 1995

p. *Il Ministro:* VEGAS

DECRETO 28 dicembre 1995.

Chiusura della gestione liquidatoria della gestione fuori bilancio, istituita nell'ambito del Ministero dei beni culturali ed ambientali denominata «Fondi di ricerca erogati dal Ministero degli Affari Esteri - M.A.A.E.E., e dal Consiglio Nazionale delle Ricerche - C.N.R.».

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni, concernente la soppressione e la messa in liquidazione degli enti di diritto pubblico e degli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessati la finanza statale;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1041, concernente le «Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato»;

Vista la legge 23 dicembre 1993, n. 559 concernente la «Disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato»;

Considerato che, ai sensi dell'art. 26 della citata legge n. 559/93, è stata soppressa e posta in liquidazione la gestione fuori bilancio istituita nell'ambito del Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali denominata «Fondi di ricerca erogati dal Ministero degli Affari Esteri - M.A.A.E.E., e dal Consiglio Nazionale delle Ricerche - C.N.R.» di pertinenza della Soprintendenza speciale al Museo Nazionale preistorico ed etnografico «L. Pigorini» di Roma;

Vista la relazione illustrativa sulla gestione liquidatoria della gestione fuori bilancio sopra specificata da cui risulta un avanzo di L. 23.931.970;

Accertato che le operazioni di liquidazione della predetta gestione fuori bilancio sono state ultimate, per cui a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/1956, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio della medesima;

Atteso che per l'avanzo finale di liquidazione non è prevista alcuna specifica destinazione;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della gestione fuori bilancio, istituita nell'ambito del Ministero dei beni culturali ed ambientali denominata «Fondi di ricerca erogati dal Ministero degli Affari Esteri - M.A.A.E.E, e dal Consiglio Nazionale delle Ricerche - C.N.R.», è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

L'avanzo finale di liquidazione di L. 23.931.970, è devoluto allo Stato e versato, unitamente agli interessi maturati alla data della chiusura del conto corrente esistente presso la Banca Nazionale del Lavoro ed intestato alla gestione fuori bilancio medesima, al fondo di cui al 2° comma dell'art. 14 della Legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 1995

p. *Il Ministro*. VEGAS

DECRETO 28 dicembre 1995.

Chiusura della gestione liquidatoria fuori bilancio «Gestione fondi dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiono - Contabilità speciale n. 1452».

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di Enti di diritto pubblico e di altri Enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396 con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato Generale per gli Affari e per la Gestione del patrimonio degli Enti disciolti (I.G.E.D.);

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1041, concernente le «Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato»;

Vista la legge 23 dicembre 1993, n. 559 concernente la disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato;

Considerato che, ai sensi dell'art. 26 della citata legge n. 559/93, è stata soppressa e posta in liquidazione la gestione fuori bilancio istituita nell'ambito dell Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali e denominata «Gestione fondi dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno - Contabilità speciale n. 1452» presso la Sopraintendenza Archeologica del Lazio, di Roma;

Vista la relazione illustrativa sulla gestione liquidatoria della gestione fuori bilancio sopra specificata;

Accertato che le operazioni di liquidazione della predetta gestione fuori bilancio sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/56, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio della gestione fuori bilancio medesima;

Atteso che per l'avanzo finale di liquidazione non è prevista alcuna specifica destinazione;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della gestione fuori bilancio «Gestione fondi dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno - Contabilità speciale n. 1452» presso la Sopraintendenza Archeologica del Lazio di Roma è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

L'avanzo finale di liquidazione di L. 64.268, è devoluto allo Stato e versato, unitamente agli interessi maturati alla data della chiusura del conto corrente esistente presso la Banca Nazionale del Lavoro ed intestato alla gestione fuori bilancio medesima, al fondo di cui al 2° comma dell'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 1995

p. *Il Ministro:* VEGAS

DECRETO 28 dicembre 1995.

Chiusura della gestione liquidatoria fuori bilancio «Indennità per verifiche fuori ufficio per l'esportazione di oggetti di antichità e d'arte», presso la Sopraintendenza per i beni artistici e storici di Napoli.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto 19 settembre 1920, n. 177, che modifica l'art. 133 del regolamento approvato con regio decreto 30 gennaio 1913, n. 263, per l'esecuzione delle leggi 20 giugno 1909, n. 364 e 23 giugno 1912, n. 688, relative alle antichità e belle arti;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di Enti di diritto pubblico e di altri Enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessati la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato nominato Ispettorato generale per gli affari e per la Gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Vista la legge 23 dicembre 1993 n. 559 concernente la disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato;

Vista la relazione illustrativa sulla gestione liquidatoria della gestione fuori bilancio «Indennità per verificare fuori ufficio per l'esportazione di oggetti di antichità e d'arte» presso la Sopraintendenza per i beni artistici e storici di Napoli, dalla quale risulta che la gestione si chiede con un avanzo di L. 64.800;

Accertato che le operazioni di liquidazione della predetta gestione fuori bilancio sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/56, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio della gestione fuori bilancio medesima;

Atteso che per l'avanzo finale di liquidazione non è prevista alcuna specifica destinazione;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della gestione fuori bilancio «Indennità per verifiche fuori ufficio per l'esportazione di oggetti di antichità e d'arte» presso la Sopraintendenza per i beni artistici e storici di Napoli è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

L'avanzo finale di liquidazione di L. 64.800, esistente presso la Banca Nazionale del Lavoro ed intestato alla predetta gestione, è stato devoluto allo Stato e versato al fondo di cui al 2° comma dell'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 1995

p. *Il Ministro:* VEGAS

DECRETO 28 dicembre 1995.

Chiusura della gestione liquidatoria fuori bilancio denominata «Gestione stralcio dell'ex Cassa sovvenzioni antincendi e degli ex Corpi dei Vigili del Fuoco», istituita nell'ambito del Ministero dell'interno.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni, concernente la soppressione e la messa in liquidazione degli Enti di diritto pubblico e di altri Enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto l'art. 86 della legge 13 maggio 1961, n. 469 che ha istituito una gestione fuori bilancio denominata «Gestione stralcio dell'Ex Cassa sovvenzioni antincendi e degli ex Corpi dei Vigili del Fuoco» prevedendo, altresì, l'istituzione di apposita contabilità speciale;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1041, concernente le «Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato»;

Vista la legge 23 dicembre 1993, n. 559 concernente la «Disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato»;

Vista la relazione illustrativa della liquidazione della gestione fuori bilancio sopra specificata da cui si rileva una avanzo finale di L. 73.187.300;

Accertato che le operazioni di liquidazione della predetta gestione fuori bilancio sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/56, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio della medesima;

Atteso che per l'avanzo finale di liquidazione non è prevista alcuna specifica destinazione;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della gestione fuori bilancio denominata «Gestione stralcio dell'ex Cassa sovvenzioni anticendi e degli ex Corpi dei Vigili del Fuoco» istituita nell'ambito del Ministero dell'interno è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

L'avanzo finale di liquidazione di L. 73.187.300, di cui L. 9.413.875 già versate al Ministero del Tesoro - Capo X - Cap. 3518/24, è devoluto allo Stato e versato, unitamente agli interessi maturati alla data della chiusura del conto corrente esistente presso la Banca Nazionale del Lavoro ed intestato alla gestione fuori bilancio medesima, al fondo di cui al 2° comma dell'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 1995

p. *Il Ministro:* VEGAS

DECRETO 28 dicembre 1995

Chiusura della gestione liquidatoria fuori bilancio denominata «Vendita biglietti della Galleria d'Arte Moderna di Firenze».

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni, concernente la soppressione e la messa in liquidazione degli Enti di diritto pubblico e degli altri Enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1041, concernente le «Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato»;

Vista la legge 23 dicembre 1993, n. 559 concernente la «Disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato»;

Considerato che, ai sensi dell'art. 26 della citata legge n. 559/93, è stata soppressa e posta in liquidazione la gestione fuori bilancio istituita nell'ambito del Ministero dei Beni culturali e ambientali denominata «Vendita biglietti della Galleria d'Arte Moderna di Firenze» di pertinenza della Sopraintendenza per i Beni Artistici e Storici per le Provincie di Firenze - Pistoia - Prato;

Vista la relazione illustrativa della liquidazione della gestione fuori bilancio sopra specificata da cui si rileva una avanzo finale di L. 153.430.601;

Considerato che L. 112.518.601 sono state erroneamente versate al bilancio dello Stato, Capo X, Capitolo 3518 (entrate conseguenti alla soppressione delle gestioni fuori bilancio), art. 24, per cui residua l'importo di L. 40.912.000;

Visto l'art. 15 della legge 11 novembre 1983, n. 638, il quale dispone, tra l'altro, che sono estinti i residui crediti e debiti che le gestioni di liquidazioni degli enti soppressi, affidate all'Ispettorato Generale per gli Affari e per la Gestione del Patrimonio degli Enti disciolti, espongono nei confronti dello Stato;

Accertato che le operazioni di liquidazione della predetta gestione fuori bilancio sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/56, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio della medesima;

Atteso che per l'avanzo finale di liquidazione non è prevista alcuna specifica destinazione;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della gestione fuori bilancio denominata «Vendita biglietti della Galleria d'Arte Moderna di Firenze» è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

L'avanzo di liquidazione di L. 153.430.601, di cui L. 112.518.601 sono state versate al bilancio dello Stato, Capo X - Cap. 3518, art. 24, e L. 40.912.000 devolute allo Stato e versato, unitamente agli interessi maturati alla data della chiusura del conto corrente esistente presso la Banca Nazionale del Lavoro ed intestato alla gestione fuori bilancio medesima, al fondo di cui al 2° comma dell'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 1995

p. *Il Ministro:* VEGAS

96A3053

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(8651391) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI - 1996

(D.M. Tesoro 18 ottobre 1995 - *G.U.* n. 270 del 18 novembre 1995)

MODALITÀ

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista entro il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni (I.P.Z.S., Piazza Verdi, 10 - Roma.

Per le «Convocazioni di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la Convocazione di assemblea o per la data dell'Avviso d'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro del certificato di allibramento è indispensabile l'indicazione della causale del versamento.

I testi delle inserzioni devono essere redatti su «carta da bollo». Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la «carta uso bollo».

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale. Per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma chiara e leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono essere corredati delle generalità e del preciso indirizzo del richiedente, nonché del codice fiscale o del numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata, per la pubblicazione, da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non occorre per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura.

Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione; per invii a mezzo raccomandata, l'importo dell'inserzione deve essere aumentato di lire 8.000 per spese postali.

TARIFFE (*)

Annunzi commerciali	Densità di scrittura fino a 67 caratteri/riga	Densità di scrittura da 68 a 77 caratteri/riga
Testata (riferita alla sola intestazione dell'inserzionista: ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc.). *Diritto fisso per il massimo di tre righe*	L. 114.000	L. 132.000
Testo Per ogni riga o frazione di riga	L. 38.000	L. 44.000
Annunzi giudiziari		
Testata (riferita alla sola tipologia dell'inserzione: ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome, di cognome, ecc.). Diritto fisso per il massimo di due righe	L. 30.000	L. 35.000
Testo Per ogni riga o frazione di riga	L. 15.000	L. 17.500

N. B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI / RIGA.
Il numero di caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito al possibile utilizzo dell'intera riga di mm 133 (riga del foglio di carta bollata).

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%.

CANONI DI ABBONAMENTO - 1996 (*)

(D.M. Tesoro 18 ottobre 1995)

	ITALIA	ESTERO
Abbonamento annuale	L. 360.000	L. 720.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000	L. 440.000
Prezzo vendita fascicolo, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.550	L. 3.100

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato.

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S a s
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I B S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via C[illegible]ta, 20
LIBR[illegible] [illegible]AMA
Piazza [illegible]our, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S a.s
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S a.s
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S a s.
Via Caronda, 8/10
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI CA M
Piazza S G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S n c.
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43
◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . L. 385.000
- semestrale . . . . . L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . L. 72.500
- semestrale . . . . . L. 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . L. 216.000
- semestrale . . . . . L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . L. 72.000
- semestrale . . . . . L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . L. 215.500
- semestrale . . . . . L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali.
- annuale . . . . . L. 742.000
- semestrale . . . . . L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III,* ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 9.000